

Avviso Pubblico finalizzato alla presentazione delle istanze per il

"Piano di Interventi Straordinari per la Valorizzazione dei Teatri, delle Sale cinematografiche, dei Palazzi storici, dei Luoghi di culto, degli Spazi Archeologici e Ricreativi del Lazio"

(Determinazione dirigenziale 27 gennaio 2026, n. G00823)

FAQ

Aggiornamento 16.04.2026

1. **Domanda.**

L'immobile viene utilizzato come teatro, per attività di spettacolo dal vivo e formazione teatrale, ma non è catastalmente censito in categoria catastale D/3 "Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili"). Può rientrare nella categoria teatri ai fini del presente avviso?

Risposta.

L'immobile, così sinteticamente descritto, sembra rientrare nella categoria di "spazi ricreativi". È, però, opportuno approfondire con ulteriori dettagli la specifica fattispecie.

2. **Domanda.**

Nella categoria di spazi ricreativi possono rientrare strutture polifunzionali destinate ad attività culturali e di aggregazione sociale, che, pur non avendo una specifica destinazione catastale cinematografica o teatrale, svolgono un ruolo documentato di valorizzazione del territorio?

Risposta

Per poter rientrare nella categoria di "spazi ricreativi", le strutture per le quali si richiede il contributo regionale a valere sul presente Avviso, devono soddisfare quanto previsto all'art. 55, comma 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulation - GBER): pertanto, devono essere strutture ricreative con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi.

Devono, inoltre, essere **utilizzate annualmente a fini culturali** per almeno l'**80% del tempo o della loro capacità**, come specificato all'art. 5 dell'Avviso, al quale si rimanda.

L'accesso alle suddette strutture deve essere aperto a più utenti, trasparente e non discriminatorio. Sono **esclusi** in ogni caso i **parchi di divertimento** e gli **alberghi**.

3. **Domanda.**

I palazzetti dello sport, che fungono da spazi polifunzionali per attività culturali e di pubblico spettacolo, possono essere considerati ammissibili quali sedi di intervento nell'ambito di questo avviso?

Risposta.

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, la struttura in questione, per la quale si richiede il contributo, deve rientrare nella casistica delle "infrastrutture **ricreative multifunzionali**" normata all'art. 55, comma 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulation - GBER) e, come specificato all'art. 5 dell'Avviso, al quale si rimanda, deve essere **utilizzata annualmente a fini culturali** per almeno l'**80% del tempo o della sua capacità**.

4. **Domanda.**

Un auditorium o una sala convegni all'interno di un albergo possono essere considerati ammissibili quali sedi di intervento nell'ambito di questo avviso?

Risposta.

Ai sensi dell'art. 55, comma 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulation - GBER) e, come specificato all'art. 5 dell'Avviso, al quale si rimanda, i parchi divertimento e gli **alberghi** sono esplicitamente **esclusi** dagli aiuti per le infrastrutture ricreative multifunzionali.

5. **Domanda.**

Da quando possono essere inviate le istanze e fino a quando?

Risposta.

Le istanze possono essere inviate a partire **dalle ore 16:00** del **20/02/2026**, e fino **alle ore 16:00** del **16/04/2026**, collegandosi alla piattaforma raggiungibile al seguente link:

<https://bandiavvisi.regione.lazio.it/bandiavvisi/#/LogIn>

6. **Domanda.**

Il Comune versa in dissesto finanziario, quindi non è necessaria la compartecipazione?

Risposta.

Ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, art. 3, comma 153 e ss.mm.ii., ai comuni in stato di **dissesto finanziario** non è richiesta alcuna compartecipazione per finanziamenti fino a euro 450.000,00.

Per finanziamenti superiori, è dovuta una quota di compartecipazione pari al 20% sulla parte eccedente i 450.000,00 euro.

7. **Domanda.**

Il Comune è sotto la soglia dei 5000 abitanti, è necessaria la compartecipazione?

Risposta.

Il comune con **popolazione inferiore a 5000 abitanti** non è tenuto ad alcuna compartecipazione per finanziamenti fino a 1.000.000,00 euro ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, art. 3, comma 153 e ss.mm.ii.

8. **Domanda.**

Sono un proprietario privato di un immobile delle tipologie indicate nell'Avviso. Posso partecipare?

Risposta.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso, possono presentare domanda di contributo unicamente gli enti pubblici o gli enti privati (imprese o istituzioni sociali private), quindi solo **persone giuridiche**.

Sono, pertanto, **escluse** le **persone fisiche** proprietari o gestori di un bene/luogo tra quelli indicati all'art. 1 dell'Avviso.

9. **Domanda.**

Nel caso di un bene vincolato per il quale gli interventi da sostenere rendono necessarie le autorizzazioni della Soprintendenza, tali autorizzazioni devono essere possedute all'atto di presentazione dell'istanza o possono essere acquisite successivamente?

Risposta.

Se in fase di istanza si presenta un **Progetto di fattibilità tecnico economica** (PFTE), non è necessario possedere già in questa fase tali autorizzazioni, ma occorre indicare le autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso necessari ed eventualmente già richiesti alle Amministrazioni competenti.

In caso di presentazione di **Progetto esecutivo**, lo stesso deve, invece, includere tutte le autorizzazioni già ottenute. In entrambi i casi, il progetto deve essere verificato/validato, come specificato al punto 2) dell'art. 7 dell'Avviso.

10. Domanda.

In caso di restauro di beni culturali mobili integrati al bene/luogo (con esclusione di collezioni museali e altri beni culturali mobili che non siano storicamente integrati con il bene/luogo), quali sono i requisiti richiesti a dimostrazione dell'integrazione storica del bene? Ad esempio, un dipinto di grandi dimensioni, di fatto inamovibile, può essere considerato bene culturale mobile integrato al bene/luogo?

Risposta.

Sono considerati beni culturali mobili **integrati** al bene/luogo, indipendentemente dalle dimensioni o dalla facilità o meno di spostamento, tutti gli elementi mobili che costituiscono **parte integrante, rilevante e storicizzata del contesto**, legati all'immobile da un **nesso storico-artistico** e pertanto soggetti a **vincolo pertinenziale** (tale indicazione in genere è contenuta nel Decreto di dichiarazione di interesse culturale relativo all'immobile, laddove esistente).

Esempio: il bene mobile è stato realizzato specificamente per lo spazio in cui si trova all'interno dell'immobile e il suo spostamento costituirebbe una decontestualizzazione.

La **documentazione** a dimostrazione dell'integrazione storica all'immobile del bene che si intende sottoporre a restauro deve essere presentata in sede di istanza.

In ogni caso, sarà la Commissione di valutazione ad esprimersi in merito all'adeguatezza della documentazione prodotta e all'effettiva integrazione del bene culturale mobile all'immobile.

11. Domanda.

Quale è la scadenza ultima per la conclusione dei lavori?

Risposta.

L'intervento deve concludersi in coerenza con quanto previsto nel **cronoprogramma** presentato in sede di istanza, e comunque avere una durata non superiore ai **36 mesi**, che saranno computati a far data dall'atto di concessione del contributo.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 7, punto 6 dell'Avviso, l'istanza di concessione di contributo dovrà essere corredata da un "**Piano di sostenibilità economico-finanziaria e di operatività nel tempo**", per almeno **5 anni** dalla prevista chiusura dell'intervento, indicante le modalità di gestione, le risorse finanziarie e umane, le attività che si intendono svolgere ai fini della fruizione pubblica del bene/luogo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso, sia il Richiedente, sia l'eventuale Proprietario del bene/luogo (in caso in cui il Richiedente non sia il proprietario dello stesso) dovranno sottoscrivere l'impegno al mantenimento del **vincolo di destinazione e di operatività per 10 anni** dalla conclusione dei lavori. Si ricorda, infine, che:

- ai sensi dell'art. 30 ("*Disposizioni in materia di opere pubbliche*") della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, "*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005*", **entro il 15 ottobre dell'anno successivo** a quello in cui è concesso il finanziamento in conto capitale devono essere trasmessi:
 - il progetto esecutivo (laddove non sia stato già presentato in sede di istanza);
 - il verbale di consegna lavori (o verbale avvio dell'esecuzione del contratto, nel caso di forniture);
 - l'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi (copia del contratto di appalto);

- ai sensi dell'art. 6 ("Erogazione dei contributi"), comma 1, lett. d) della L.R. 26 giugno 1980, n. 88, "Norme in materia di opere e lavori pubblici", **entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori** devono essere trasmessi all'amministrazione regionale:
 - il **Certificato di Collaudo** e/o Certificato di Verifica di Conformità o Certificato di Regolare Esecuzione, secondo la vigente normativa, corredati dei rispettivi atti di approvazione, ove previsto, nonché **l'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa** per la realizzazione dell'opera.

12. Domanda.

Quale tipologia edilizia rientra nel possibile finanziamento dei luoghi di culto? (chiesa, sagrato, sagrestia, campanile, aule parrocchiali, oratorio, sala polifunzionale per conferenze, spettacolo, esposizioni etc, aree ludiche all'aperto...)

Risposta.

Nella **categoria "Luogo di culto"** rientra l'immobile in cui il culto viene esercitato e quindi sicuramente le sue parti strutturali: nel caso di una chiesa, anche il sagrato, la sacrestia e il campanile rientrano nell'intervento di recupero.

Gli **altri annessi** possono eventualmente rientrare nella fattispecie degli "**spazi ricreativi culturali**", a condizione che vengano destinati alle **attività culturali** per **l'80% del tempo o della capacità**. Laddove l'intervento riguardasse **due beni/luoghi** afferenti alle diverse tipologie (luogo di culto e spazio ricreativo) è necessario presentare **due domande distinte**.

Per fare un esempio, il campetto di calcio annesso ad una Parrocchia non rientra in nessuna delle due fattispecie e pertanto non può essere oggetto di contributo; la sala per le conferenze, al contrario, laddove usata per l'80% del tempo o della capacità a fini culturali, rientra a pieno titolo nella tipologia dello spazio ricreativo.

13. Domanda.

Quali sono gli enti proprietari dei luoghi di culto che possono presentare istanza e quali non possono?

Risposta.

Gli **enti pubblici** e gli **enti privati**, in qualità di proprietari, o in possesso di idoneo titolo di disponibilità del bene/luogo, possono presentare l'istanza a condizione che soddisfino i **requisiti** di cui all'art. 2 - "CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA" e all'Appendice 1 dell'Avviso.

Pertanto, **solo le persone giuridiche** possono partecipare al presente Avviso.

Si precisa, inoltre, che il bene/luogo deve essere situato nel **territorio della Regione Lazio** (sono **esclusi**, pertanto, gli **immobili** che godono di **extraterritorialità**).

14. Domanda.

È possibile candidare al bando un edificio di culto sito in Roma con status di extraterritorialità vaticana?

Risposta.

Come indicato all'art. 1 dell'Avviso, il bene/luogo deve essere situato nel **territorio della Regione Lazio**. Sono **esclusi** gli **immobili** con status di **extraterritorialità**.

15. Domanda.

I luoghi di culto ammissibili a finanziamento devono essere storici o anche di moderna costruzione?

Risposta.

Per quanto attiene i Luoghi di Culto non è necessario che siano storici.

In ogni caso il **valore storico artistico e culturale** riconosciuto del bene oggetto dell'intervento, anche attestato dalla presenza di vincoli, riconoscimenti, interesse culturale documentato, costituisce un sottocriterio di valutazione, come indicato nella tabella riportata nell'art. 9 - "CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA".

16. Domanda.

Ai fini della presentazione dell'istanza quale titolo di disponibilità del bene/luogo deve avere un ente che non è proprietario del bene/luogo?

Risposta.

Gli **enti non proprietari** del bene/luogo devono essere in possesso **già al momento della presentazione dell'istanza di idoneo titolo di disponibilità redatto in forma scritta** (tra i quali rientrano le citate tipologie del comodato d'uso e dell'affitto/locazione), e, ai sensi dell'art. 7 - "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE", punto 8), devono allegare alla domanda:

- a) Copia (autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R.) dell'**atto o altro idoneo titolo di disponibilità del bene/luogo, debitamente registrato**, ove ne sia prevista la registrazione, di durata che **copra almeno i 5 anni dalla prevista chiusura dell'intervento** oggetto di richiesta di contributo;
- b) **Autorizzazione del proprietario**, o di tutti i comproprietari del bene/luogo, alla presentazione della proposta progettuale con esplicito consenso alla realizzazione dei lavori e con impegno al **mantenimento del vincolo di destinazione d'uso e di operatività per 10 anni** dalla conclusione dei lavori, nonché l'impegno a comunicare, successivamente alla conclusione dell'intervento, il mantenimento del vincolo di destinazione e l'operatività attraverso un'autocertificazione da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno. Tale autorizzazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o autografa del/i proprietario/i (in tal caso va allegata copia del relativo documento di identità).

17. Domanda.

Un ente privato può presentare la domanda di contributo per un bene/luogo non ipotecato e successivamente, se l'istanza viene approvata, si può chiedere un mutuo ipotecario per coprire il 20% del costo del progetto?

Risposta.

Come stabilito all'art. 2 - "CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA", al momento della presentazione dell'istanza l'**Ente privato** dovrà, in particolare, dichiarare di detenere la **piena disponibilità dell'immobile** oggetto di proposta di finanziamento e che lo stesso risulti **libero da pesi, ipoteche, procedure esecutive**.

Rispetto alla fattispecie rappresentata, l'accensione di un **mutuo** gravante sull'immobile oggetto di intervento finanziato con risorse regionali non garantisce la disponibilità alla pubblica fruizione e il mantenimento del vincolo di destinazione d'uso e di operatività per 10 anni dalla conclusione dei lavori del bene, esponendo l'immobile al rischio di pignoramento in caso di insolvenza.

L'ente erogatore deve, infatti, assicurarsi che il bene non sia soggetto a procedure di espropriazione da parte di creditori.

Si rammenta che i **requisiti** richiesti devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza e mantenuti fino alla completa realizzazione dell'intervento e che, in ogni caso, come stabilito sempre all'art. 2 - "CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA", l'**Ente Richiedente/Beneficiario**, **pena l'inammissibilità** o la **revoca**, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto, assume l'impegno di **comunicare tempestivamente** alla Direzione regionale competente in materia

di Cultura **qualsiasi evento intervenuto successivamente alla presentazione della Domanda** che incida sul possesso anche di uno solo dei requisiti dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

18. Domanda.

Lo stabile nel quale intendiamo operare è sottoposto a vincolo della Soprintendenza ai sensi della normativa vigente ed è, al contempo, un luogo di culto di rilevante valore storico e identitario. All'interno dello stabile è presente anche uno spazio museale. L'iniziativa che intendiamo proporre è orientata alla valorizzazione del luogo, attraverso la realizzazione di un percorso culturale di digitalizzazione con l'implementazione di un sistema di fruizione e visualizzazione interattiva. Considerato che l'Avviso prevede interventi su specifiche tipologie di luoghi, vi chiediamo cortesemente un chiarimento circa la possibilità di ricondurre tale azione digitale nell'ambito delle attività ammissibili, in quanto riferita alla valorizzazione del luogo di culto e del relativo percorso culturale all'interno di uno spazio museale.

Risposta.

Non è chiaro se lo "spazio museale" in questione sia all'interno del luogo di culto, o comunque funzionalmente integrato ad esso.

Qualora fosse questa la fattispecie, la tipologia di bene/luogo da indicare in istanza è "luogo di culto".

Laddove lo "spazio museale" fosse, invece, un'istituzione fruibile in materia totalmente autonoma rispetto al luogo di culto, la tipologia di bene/luogo da indicare in istanza è "spazio ricreativo". La Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 e ss.mm.ii., art. 7, commi 3 e 3bis non contempla, infatti, tra le tipologie di beni/luoghi oggetto di intervento a valere sul Piano di interventi straordinari per la valorizzazione la specifica tipologia del "**museo**" in quanto tale, ma la stessa rientra in quella degli "**spazi ricreativi**", intesi come infrastrutture ricreative multifunzionali che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi e **utilizzate annualmente a fini culturali** per almeno **l'80% del tempo o della loro capacità**, come specificato all'art. 5 dell'Avviso.

Per quanto concerne il secondo aspetto, in assenza di ulteriori formazioni non è chiaro se il percorso di digitalizzazione ipotizzato sia fruibile all'interno dell'immobile e in che termini.

In ogni caso si precisa che, come indicato all'art. 1 - "OGGETTO E FINALITÀ" dell'Avviso, il Piano di interventi straordinari per la valorizzazione finanzia "**interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione delle barriere architettoniche, rinnovo degli arredi, efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico di tali strutture**".

Pertanto, **non sono finanziabili progetti che non migliorino/implementino la fruizione pubblica dei beni/luoghi al loro interno** (es.: non sono finanziabili siti internet, piattaforme digitali o altri sistemi fruibili da remoto, che sono già oggetto di contributi da parte di specifici Avvisi destinati ai Servizi Culturali).

19. Domanda.

Un Castello accreditato nella "Rete delle dimore storiche del Lazio" in quale categoria indicata nel Bando può rientrare?

Risposta.

Può rientrare nella tipologia dei "palazzi storici".

20. Domanda.

Un Monumento Naturale all'interno del quale, oltre all'oasi naturalistica, siano presenti le rovine di una città medioevale in quale tipologia indicata nell'Avviso può rientrare?

Risposta.

Può rientrare nella tipologia degli "spazi archeologici", stante la presenza delle rovine dell'abitato medioevale.

In ogni caso si precisa che, come indicato all'art. 1 - "OGGETTO E FINALITÀ" dell'Avviso, il Piano di interventi straordinari per la valorizzazione finanzia unicamente "*interventi di **recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione delle barriere architettoniche, rinnovo degli arredi, efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico di tali strutture***", e che le **spese ammissibili** sono solamente quelle riportate all'art. 6 - "SPESE AMMISSIBILI".

21. Domanda.

Se alcune zone di uno spazio archeologico hanno ricevuto un importante finanziamento tramite il Pnrr, altre zone dello stesso potranno partecipare per il contributo o viene considerata come unica per l'intero spazio la ricezione di un contributo precedente che non permette quindi l'accumulo?

Risposta.

Rispetto al tema del **cumulo**, si rimanda a quanto previsto all'art. 4 - "CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI":

*"Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 [che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza - N.d.R.] e il **divieto di doppio finanziamento**, previsto espressamente dalla normativa, che prescrive che il **medesimo costo** di un intervento **non possa essere rimborsato due volte** a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, il contributo concesso a valere sul Piano di interventi straordinari per la valorizzazione di cui alla L.R. n. 23/2023 è **cumulabile** con altre forme di sostegno pubblico, a condizione che non vengano superati i limiti di intensità di aiuto di cui all'art. 53 e all'art. 55 del Regolamento UE n. 651/2014, e che tali ulteriori contributi pubblici non coprano gli stessi costi e che vengano dichiarati in sede di istanza".*

Pertanto, il cumulo è ammissibile a condizione che non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le medesime quote parti del costo di uno stesso investimento.

Inoltre, si ricorda che, come previsto all'art. 5 - "REGIME DI AIUTO" dell'Avviso:

"Il Richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

*- l'elenco di tutti i contributi eventualmente già ricevuti o richiesti **per lo stesso progetto o attività correlata**;*

*- gli aiuti ricevuti a titolo di **de minimis** o altri regimi".*

22. Domanda.

Un Ateneo Statale è titolare del Diritto d'Uso di alcuni beni di Proprietà del Demanio dello Stato tra i quali le due sedi "storiche" di epoca fascista. Rientra tra coloro che possono partecipare al Bando come "proprietari di Palazzo Storico"?

Risposta.

Gli edifici di epoca fascista rientrano nella tipologia dei "**palazzi storici**".

L'Università, in quanto titolare del **Diritto d'Uso**, non può presentare istanza in qualità di "Richiedente Proprietario" (che, nella fattispecie rappresentata, è l'Agenzia del Demanio), ma può presentare istanza quale **Ente pubblico in possesso di idoneo titolo di disponibilità**.

Si rammenta che, come stabilito all'art. 7 - "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE", punto 8), il soggetto richiedente diverso dal proprietario del bene deve allegare alla domanda:

1. Copia (autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R.) dell'**atto o altro idoneo titolo di disponibilità del bene/luogo, debitamente registrato**, ove ne sia prevista la registrazione, di durata che **copra almeno i 5 anni dalla prevista chiusura dell'intervento** oggetto di richiesta di contributo;
2. **Autorizzazione del proprietario**, o di tutti i comproprietari del bene/luogo, alla **presentazione della proposta progettuale** con esplicito **consenso alla realizzazione dei lavori** e con **impegno al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso** e di **operatività per 10 anni** dalla conclusione dei lavori, nonché l'impegno a comunicare, successivamente alla conclusione dell'intervento, il mantenimento del vincolo di destinazione e l'operatività attraverso un'autocertificazione da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno. Tale autorizzazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o autografa del/i proprietario/i (in tal caso va allegata copia del relativo documento di identità).

23. Domanda.

Le spese sono considerate ammissibili, se sostenute a partire da quale data?

Sull'avviso è scritto che "saranno considerate ammissibili le spese, sostenute direttamente dal Beneficiario del contributo successivamente alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico". Quindi secondo questo principio, potrebbero essere ammesse anche spese effettuate adesso, a partire da febbraio 2026? Ma nell'articolo dedicato alla rendicontazione viene richiesto che sia sui titoli di spesa (fatture ecc) che nella causale dei bonifici sia riportato il CUP che naturalmente si ha solo successivamente all'assegnazione del contributo. Quindi vorremmo capire con esattezza a partire da quale data è possibile effettuare le spese affinché siano ammissibili?

Risposta.

I **Titoli di Spesa** relativi a **spese ammissibili**, così come descritte all'art. 6 - "SPESE AMMISSIBILI" dell'Avviso, finalizzate all'esclusiva realizzazione del progetto eventualmente **sostenute** dal Beneficiario del contributo **successivamente alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico** (05/02/2026) e, nel caso degli **enti privati**, **prima** dell'assegnazione del **Codice Unico di Progetto** (CUP) da parte della Regione, o prima dell'acquisizione del medesimo Codice da parte degli **enti pubblici** (cfr. art. 10 – "ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI, OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI"), per essere considerati utili ai fini della rendicontazione e della quantificazione del contributo spettante dovranno **riportare nell'oggetto**, così come stabilito alla lett. d. dell'art. 11 – "MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE", dell'Avviso, specifico riferimento:

- alla prestazione resa
 - al prestatore d'opera/fornitore
 - all'atto giuridicamente vincolante di cui al precedente punto c)
 - alla determinazione che approva il presente Avviso pubblico
- mentre, **in sostituzione del Codice Unico di Progetto (CUP)**, non ancora assegnato (per gli enti privati) o non ancora acquisito (per gli enti pubblici):
- il **numero identificativo dell'istanza** ("ID Istanza n. XXX").

24. Domanda.

Nel caso di domanda presentata da soggetto diverso dal proprietario del bene, è richiesto di allegare idoneo titolo di disponibilità del bene/luogo di durata che copra almeno i 5 anni dalla prevista chiusura dell'intervento oggetto di richiesta di contributo. Nel nostro caso il contratto di affitto scade il 31/12/2026 e il rinnovo non può avvenire prima di 30 giorni dalla scadenza, ovvero il 30/11/2026. Al momento della presentazione della domanda quindi potremo allegare un contratto a breve scadenza ma abbiamo già la delibera nel verbale di assemblea della società proprietaria per

un rinnovo di altri 6 anni. Va bene se alleghiamo alla domanda entrambi i documenti: il contratto in scadenza insieme al verbale di assemblea con la delibera per il rinnovo a 6 anni?

Risposta.

Gli **enti non proprietari** del bene/luogo devono essere in possesso **già al momento della presentazione dell'istanza di idoneo titolo di disponibilità redatto in forma scritta**, e, ai sensi dell'art. 7 -"MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE", punto 8), lett. a) devono allegare alla domanda copia (autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R.) dell'**atto o altro idoneo titolo di disponibilità del bene/luogo, debitamente registrato**, ove ne sia prevista la registrazione, di durata che **copra almeno i 5 anni dalla prevista chiusura dell'intervento** oggetto di richiesta di contributo, intervento che, come chiarito alla FAQ n. 11, deve concludersi entro 36 mesi a far data dall'atto di concessione del contributo.

Pertanto, il verbale di assemblea della società proprietaria del bene/luogo **non costituisce idoneo titolo** in grado di garantire l'operatività nel tempo richiesta dall'Avviso.

Si rappresenta che può presentare istanza di contributo l'ente proprietario del bene/luogo.

25. Domanda.

Volevo avere conferma che per presentare la domanda di partecipazione, fosse necessaria la registrazione all'area bandi e avvisi della Regione Lazio.

Inoltre, nel caso fosse una società privata a richiedere il finanziamento, incaricando un Tecnico Professionista per la presentazione della documentazione al portale l'iscrizione al portale a nome di chi andrà fatta come anche la sottoscrizione digitale della documentazione trasmessa.

Risposta.

Come stabilito all'ART. 7 – "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE" l'Avviso prevede che la presentazione dell'istanza avvenga mediante l'utilizzo dell'apposita **piattaforma informatica** messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, e accessibile all'indirizzo:

<https://bandiavvisi.regione.lazio.it>

Per accedere alla piattaforma, è necessario utilizzare un **sistema di autenticazione di II livello**: SPID, TS-CNS, CIE.

Il soggetto che effettua l'accesso con SPID, TS-CNS e CIE e opera sulla Piattaforma informatica può essere diverso da quello che firma digitalmente l'istanza di contributo, ossia il **Legale rappresentante** o da altro **Soggetto titolato alla firma** (inteso quale "*persona fisica che, munita di idonei poteri di rappresentanza formalmente conferiti, è legittimata a sottoscrivere la domanda di contributo impegnando validamente l'Ente richiedente nei confronti dell'Amministrazione regionale*") dell'Ente pubblico o privato che richiede il contributo.

Pertanto, come richiesto nel quesito, tale soggetto può essere un **Tecnico Professionista incaricato** dall'ente richiedente.

Si rammenta che, come indicato nel sopracitato articolo dell'Avviso, nel caso in cui ad accedere ed operare sulla Piattaforma sia un soggetto diverso dal Legale rappresentante dell'Ente o da altro Soggetto titolato alla firma, come sopra qualificato, è necessario allegare, **pena l'inammissibilità**, la documentazione attestante la **delega ad accedere e operare sulla Piattaforma** e a **inviare l'istanza** per conto dell'ente richiedente.

Per quanto concerne il quesito riguardante la **sottoscrizione digitale della documentazione** trasmessa, si fa presente che non tutta la documentazione allegata all'istanza deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante o da altro Soggetto titolato alla firma, come, a titolo di esempio, nei seguenti casi:

- Progetto (di fattibilità tecnico-economica o esecutivo), che deve essere firmato da **tecnico abilitato**;
- formale esplicito consenso alla presentazione della domanda di contributo degli **altri proprietari** del bene/luogo in comproprietà tra più soggetti;
- nel caso di domanda presentata da soggetto diverso dal proprietario del bene, autorizzazione del **proprietario**, o di tutti i comproprietari del bene/luogo, alla presentazione della proposta progettuale con esplicito consenso alla realizzazione dei lavori e con impegno al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso e di operatività per 10 anni dalla conclusione dei lavori.

26. **Domanda.**

Un Comune intende candidare un progetto relativo all'acquisizione di un parco storico, bene storico vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, attualmente di proprietà privata, destinato da oltre un secolo a manifestazioni culturali, eventi istituzionali, rievocazioni storiche, festival musicali e attività sociali della comunità. Si chiede pertanto di confermare che un parco storico con funzione culturale e ricreativa, rientrando tra gli spazi ricreativi di interesse culturale, possa essere considerato tra i beni/luoghi ammissibili all'acquisto da parte del Comune ai sensi dell'Avviso, purché inserito in un progetto complessivo di recupero e valorizzazione con restituzione alla pubblica fruizione.

Risposta.

La Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 e ss.mm.ii., art. 7, commi 3 e 3bis non contempla, tra le tipologie di beni/luoghi oggetto di intervento a valere sul Piano di interventi straordinari per la valorizzazione la specifica tipologia del "**parco o giardino storico**" in quanto tale.

Il bene/luogo così come descritto sembra poter rientrare nella tipologia degli "**spazi ricreativi**", intesi come infrastrutture ricreative multifunzionali che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi e **utilizzate annualmente a fini culturali** per almeno l'**80% del tempo o della loro capacità**, come specificato all'art. 5 dell'Avviso.

Sarà, poi, in ogni caso, la Commissione di valutazione, sulla base del progetto e dell'ulteriore documentazione presentata, ad esprimersi in merito.

Si rammenta, inoltre, che, come stabilito all'art. 6 – "SPESE AMMISSIBILI", al quale si rimanda, in particolare, per la fattispecie dell'**acquisto da parte dei Comuni**, "*L'amministrazione comunale è tenuta a documentare la **ragionevolezza** e l'**utilità dell'acquisto**, in relazione ai beni di cui già dispone, alla finalità pubblica perseguita e ai costi e benefici dell'operazione, la **congruità del prezzo** e che la scelta del contraente sia avvenuta con **procedura ad evidenza pubblica**, ove applicabile. Per quanto riguarda la congruità del prezzo, il comune potrà sicuramente avvalersi dei servizi estimativi forniti dal competente Ufficio provinciale del Territorio dell'Agenzia delle Entrate*".

27. **Domanda.**

Un comune intende effettuare lavori di ristrutturazione della biblioteca comunale che non ha sede in un edificio storico. Rientra tale fattispecie negli spazi ricreativi? Quale è la quota di compartecipazione?

Risposta.

La Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 e ss.mm.ii., art. 7, commi 3 e 3bis non contempla, tra le tipologie di beni/luoghi oggetto di intervento a valere sul Piano di interventi straordinari per la valorizzazione la specifica tipologia della "**biblioteca**" in quanto tale, ma la stessa **rientra in quella** degli "**spazi ricreativi**", intesi come infrastrutture ricreative multifunzionali che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi e **utilizzate annualmente a fini culturali** per almeno l'**80% del tempo o della loro capacità**, come specificato all'art. 5 dell'Avviso.

In ogni caso la quota di compartecipazione da parte del soggetto beneficiario è calcolata secondo quanto indicato all'art. 4 (compartecipazione del 20% calcolata sul costo complessivo del progetto), fatte salve le eccezioni ivi indicate e qui di seguito riportate:

“Ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, art. 3, comma 153, per i “comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e per i comuni in stato di dissesto finanziario, dichiarato ai sensi dell'articolo 246 del d.lgs. 267/2000, la quota di compartecipazione agli investimenti in conto capitale concessi dalla Regione, a valere su risorse proprie è così determinata:

a) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a euro 450.000,00;

a bis) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a 1.000.000,00 euro per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti”.

Nel caso di cui alla lettera a), comma 153 dell'art. 3 della Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, sulla parte eccedente i 450.000,00 euro è dovuta una quota di compartecipazione pari al 20%.”

Nel caso di un beneficiario che svolga **attività d'impresa** (come definita nella Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) ai fini dell'erogazione del contributo si applica, inoltre, quanto previsto nel Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulation - GBER) agli artt. 53 e 55.

Ciascun beneficiario è comunque chiamato a compartecipare alla spesa secondo quanto indicato all'art. 4.

28. Domanda.

In riferimento ai criteri di valutazione (art. 9 dell'Avviso), e nello specifico in riferimento al sottocriterio 1.1, può essere riconosciuto il valore culturale di una biblioteca che in passato ha ottenuto riconoscimenti, come ad esempio il Marchio di Qualità da parte della Regione Lazio, oppure ci si riferisce esclusivamente a edifici con vincoli storico artistici o altri particolari vincoli?

Risposta.

In relazione al Criterio 1 “**Rilevanza del bene/luogo** oggetto dell'intervento” e ai relativi sottocriteri, si precisa che:

il sottocriterio 1.1. si riferisce in particolare alla rilevanza intrinseca dell'edificio, mentre il sottocriterio 1.2. alla sua funzione.

Il **Marchio di qualità regionale** per i servizi culturali, che non è stato più rinnovato negli ultimi anni, non può essere utilizzato a tal fine in quanto non più attuale.

Tuttavia, qualunque **riconoscimento formale** ottenuto ed ancora attuale può essere allegato e sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

29. Domanda.

In qualità di gestori (con codice ATECO attività musei) di uno spazio espositivo/museale, avente sede in un complesso vincolato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dobbiamo indicare per la categoria del bene/luogo Palazzo Storico o Spazio ricreativo? La domanda si pone in quanto l'immobile, seppur vincolato, non è propriamente un Palazzo storico.

Risposta.

L'istanza può essere inviata sia come Palazzo storico (allegando la documentazione relativa ai vincoli) che come Spazio ricreativo.

L'istante può optare in relazione alla tipologia di intervento: se l'intervento riguarda intrinsecamente il **recupero della struttura** lo stesso ricade nella tipologia del **Palazzo storico**

(inteso come immobile storicizzato), mentre se il progetto è volto ad ampliare e migliorare le **funzioni dello spazio museale** allora prevale la tipologia di **Spazio ricreativo**.

La Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 e ss.mm.ii., art. 7, commi 3 e 3bis non contempla, tra le tipologie di beni/luoghi oggetto di intervento a valere sul Piano di interventi straordinari per la valorizzazione la specifica tipologia del “**museo**” in quanto tale, ma lo stesso rientra in quella degli “**spazi ricreativi**”, intesi come infrastrutture ricreative multifunzionali che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi e **utilizzate annualmente a fini culturali** per almeno l’**80% del tempo o della loro capacità**, come specificato all’art. 5 dell’Avviso.

In entrambi i casi è bene allegare la documentazione relativa alla rilevanza dell’immobile, ai fini della valutazione da parte della Commissione (cfr. art. 9 dell’Avviso, Criterio 1 e Sottocriterio 1.1).

30. **Domanda.**

Un privato intende rifunzionalizzare un immobile di proprietà (monastero) destinandolo a polo museale. Il requisito previsto all’Art. 3 dell’Avviso, relativo ai beni “utilizzati annualmente a fini culturali per almeno l’80% del tempo o della capacità”, deve necessariamente sussistere già alla data di presentazione della domanda? Oppure, nel caso di interventi di rifunzionalizzazione di immobili attualmente non operativi, si può presentare l’istanza purché sia formalmente previsto e garantito, mediante piano di sostenibilità e vincolo di destinazione d’uso, che al termine dell’intervento il bene sarà destinato stabilmente ad attività culturali in misura pari o superiore all’80% su base annuale?

Risposta.

L’Avviso in oggetto riguarda **beni/luoghi già esistenti e operativi** (cfr. art. 1 - “OGGETTO E FINALITÀ” dell’Avviso), con l’unica eccezione legata ai **Comuni** che acquistino e recuperino a fini culturali un bene/luogo rientrante nelle tipologie indicate nell’Avviso all’art. 1. ad oggi non operativo.

Pertanto, l’Avviso **non contempla la realizzazione ex novo di una delle tipologie previste**.

Nel caso di un monastero, si può valutare se gli spazi oggetto dell’intervento di musealizzazione siano integralmente connessi al luogo di culto aperto al pubblico (nello specifico chiesa, sacrestia, sagrato, campanile, etc.) e ancora operante come tale. In tal caso l’intervento potrebbe rientrare nella tipologia “**Luogo di Culto**”.

Laddove, al contrario, il “polo museale” sia inteso come un’istituzione fruibile in materia totalmente autonoma rispetto al luogo di culto, la tipologia di bene/luogo sarebbe “spazio ricreativo”, ma in quanto tale non sarebbe ammissibile a contributo a valere sul presente Avviso, poiché non già esistente.

Si precisa che gli interventi ammissibili sono quelli individuati all’art. 3 - “QUALI TIPOLOGIE DI INTERVENTI SI POSSONO PRESENTARE” dell’Avviso e restano pertanto esclusi i restauri di collezioni museali e altri beni culturali mobili che non siano storicamente integrati con il bene/luogo.

31. **Domanda.**

In riferimento al punto 3 dell’art. 7 dell’Avviso, in cui si indica la documentazione da presentare a corredo dell’istanza - “nel caso di forniture, il Progetto come definito all’art. 4bis dell’Allegato I.7 - SEZIONE I del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) firmato da soggetto abilitato, inclusi i pareri e nulla osta già acquisiti, laddove necessari” - si chiede chi possa essere considerato soggetto abilitato, posto che per mere forniture non sono soggette particolari certificazioni (vedasi forniture hardware informatiche - multimediali).

Risposta.

Come per i lavori, anche per le **forniture** è necessario che venga redatto il **progetto**, i cui contenuti minimi sono indicati all’art. 4bis dell’ALL. I.7 al D.lgs. n. 36/2023.

Il **progettista** deve possedere le necessarie qualifiche per redigere il progetto in relazione alla tipologia dell'intervento.

Ad esempio, nel caso di forniture informatiche sarà un soggetto con competenze tecniche specifiche dell'ambito; sarà cura dello stesso progettista dettagliare le certificazioni necessarie per le singole forniture, in relazione alla normativa di riferimento e alle esigenze del singolo bene/luogo.

Dovrà, pertanto, essere presentata la seguente documentazione:

- Relazione tecnico-illustrativa che includa l'Analisi del fabbisogno, la valutazione delle alternative, la stima preliminare dei costi e dei tempi di conclusione

oppure

- Progettazione esecutiva di forniture (relazione generale illustrativa, indicante il quadro esigenziale e le alternative progettuali considerate, capitolato tecnico e documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice)

Nel caso di realizzazione di impianti, che prevedano anche forniture informatiche/multimediali, è necessario che il progetto dei lavori sia redatto da tecnico abilitato.

In ogni caso si precisa che, come indicato all'art. 1 – "OGGETTO E FINALITÀ" dell'Avviso, il Piano di interventi straordinari per la valorizzazione finanziaria "*interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione delle barriere architettoniche, rinnovo degli arredi, efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico di tali strutture*".

Pertanto, **non sono finanziabili progetti che non migliorino/implementino la fruizione pubblica dei beni/luoghi al loro interno** (es.: non sono finanziabili siti internet, piattaforme digitali o altri sistemi fruibili da remoto, che sono già oggetto di contributi da parte di specifici Avvisi destinati ai Servizi Culturali).

32. Domanda.

Eventuali variazioni in corso d'opera che possono sopraggiungere (vedasi variazioni di prezzi di fornitura accorse nell'intervallo di tempo tra sottoscrizione domanda - eventuale aggiudicazione contributo), posto il fatto di non snaturare il progetto proposto, hanno una percentuale di tolleranza o vanno comunicate comunque prima di rendicontare la spesa o il gruppo di spese ammissibili?

Risposta.

Qualunque proposta di variante progettuale, con le relative dettagliate motivazioni, deve essere comunicata ai fini dell'eventuale approvazione, come indicato all'art. 10 dell'Avviso, pena la decadenza dal contributo.

Ai fini dell'**autorizzazione alla variante** saranno presi in considerazione il quadro economico di progetto presentato in sede di istanza, quello rideterminato a seguito delle procedure di affidamento e quello della proposta di variante, con la relativa documentazione allegata (computo metrico estimativo, analisi prezzi, etc.).

Si ricorda che **tali varianti non saranno approvate** ove non supportate da **adeguata motivazione e documentazione** o ove **incidenti in modo significativo sul progetto ammesso a contributo.**

33. Domanda.

In caso di IVA non recuperabile (vedasi enti no profit privati), bisogna inviare qualche particolare dichiarazione?

Risposta.

Qualora l'istante risultasse **beneficiario del contributo**, al momento della sottoscrizione dell'Atto di impegno dovrà inviare una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) in riferimento al **regime IVA**, attestando che l'imposta sul valore aggiunto (IVA), riguardante le spese imputabili alle iniziative ammissibili per le quali si richiede il contributo, **COSTITUISCE UN COSTO** in quanto non recuperabile in alcun modo, indicandone le motivazioni.

34. Domanda.

In caso di prevalenza di forniture su lavori (vedasi piccoli lavori di manutenzione ordinaria - straordinaria) avete comunque necessità di progetto firmato da tecnico abilitato (architetto ingegnere geometra) oppure possono essere considerate in edilizia libera?

Risposta.

Il **progetto è necessario** anche in caso di **forniture**, in relazione alla tipologia di intervento, indipendentemente dalla complessità dello stesso.

Si rimanda all'art. 9 - "CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA" dell'Avviso, Sottocriterio di valutazione 3.1 - "Definizione progettuale":

nel caso di:

B - Forniture, forniture prevalenti (inclusi servizi e lavori accessori, non autonomi e non tecnicamente rilevanti):

3.1.B.i - Relazione tecnico-illustrativa che includa l'Analisi del fabbisogno, la valutazione delle alternative, la stima preliminare dei costi e dei tempi di conclusione

3.1.B.ii - Progettazione esecutiva di forniture

C - Lavori non prevalenti ma non accessori (autonomi e tecnicamente rilevanti):

3.1.C.i - Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) *per la componente lavori e*

Relazione tecnico-illustrativa con l'Analisi del fabbisogno, la valutazione delle alternative, la stima preliminare dei costi e dei tempi di conclusione, per le forniture

3.1.C.ii - Progetto esecutivo e Progettazione esecutiva di forniture.

Il fatto che gli interventi proposti possano rientrare in **edilizia libera** (per i quali si rimanda al **Glossario unico** approvato con Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) **non esclude la progettazione a firma di soggetto abilitato**.

Si ricorda, inoltre, che per i luoghi aperti alla pubblica fruizione devono essere rispettate le **normative specifiche** relative alle singole tipologie.

35. Domanda.

Nel caso di ente pubblico proponente, l'IVA split payment che al fornitore non viene versata, e successivamente versata dallo stesso mediante F24 all'erario, giacché non può essere recuperata, può essere ammessa nel costo complessivo quale spesa ammissibile?

Risposta.

Lo **split payment** consente all'Ente di pagare l'IVA direttamente all'Erario.

Laddove l'IVA non sia recuperabile da parte dell'Ente, al momento della sottoscrizione dell'Atto di impegno il beneficiario dovrà inviare una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) in riferimento al **regime IVA**, attestando che

l'imposta sul valore aggiunto (IVA), riguardante le spese imputabili alle iniziative ammissibili per le quali si richiede il contributo, COSTITUISCE UN **COSTO** in quanto non recuperabile in alcun modo (oppure che l'IVA è detraibile solo in quota parte), indicandone le motivazioni.

Nel caso di **enti pubblici**: se l'Ente gestisce attività simili a un'impresa (ad esempio, servizi in concessione), l'IVA sugli acquisti correlati è detraibile, mentre l'IVA pagata sugli acquisti relativi a funzioni pubbliche (istituzionali) non è generalmente detraibile.

Parimenti, è possibile detrarre l'IVA su opere pubbliche se queste generano reddito o sono connesse ad attività commerciali dell'ente.

36. Domanda.

Spese per imprevisti e spese generali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente: sono spese esenti rendicontazione (vedasi bandi europei dove prevedono in genere una percentuale tra il 5 e il 10%), oppure vanno analiticamente documentate e comunque rendicontate (sempre nell'ambito delle percentuali prima indicate)?

Risposta.

Tutte le spese di cui all'art. 6 – "SPESE AMMISSIBILI" debbono essere correttamente rendicontate e analiticamente documentate, ivi incluse le spese per imprevisti (debitamente motivati) e le spese generali.

37. Domanda.

Un'amministrazione pubblica vorrebbe consegnare l'istanza corredata dal progetto esecutivo che prevede, tra gli elaborati, anche il piano della sicurezza in fase di progettazione. Questo elaborato ha un costo rilevante nell'ambito della definizione della parcella, ma potrebbe non essere così indispensabile per la valutazione del progetto in fase di istruttoria regionale. Questo elaborato potrebbe essere richiesto e pagato al professionista solo se si riesca a ottenere il finanziamento. Chiedo dunque: è possibile allegare all'istanza il progetto esecutivo con tutti gli elaborati previsti dal D Lgs 36/2023 ma senza il piano della sicurezza in fase di progettazione?

Risposta.

Come previsto al punto 2 dell'art. 7 dell'Avviso, il **Progetto Esecutivo** da allegare all'istanza deve essere **verificato e validato** e pertanto contenere i **necessari allegati** che, salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante e in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, includono i documenti indicati all'art. 22, comma 4 dell'All. I.7 del D.lgs. n. 36/2023.

Sarà poi compito della Commissione di Valutazione esprimersi sulla completezza del progetto presentato.

38. Domanda.

Una Parrocchia (ente ecclesiastico) è un ente privato ammesso alla presentazione della domanda per l'avviso in oggetto?

Risposta.

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 222/1985, gli **enti ecclesiastici** che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e devono iscriversi nel **Registro delle persone giuridiche**.

Si può facilmente verificare se la Parrocchia risulta iscritta nel Registro delle persone giuridiche, presso la Prefettura della provincia in cui ha sede, e in tal caso rientra tra gli enti che possono presentare istanza di contributo a valere sul presente Avviso.

39. Domanda.

I locali adiacenti alla parrocchia e di proprietà della stessa sono ammessi agli interventi dell'avviso quali luoghi di culto anch'essi?

Risposta.

Nella tipologia "**Luogo di culto**" rientra l'immobile in cui il culto viene esercitato e quindi sicuramente le sue parti strutturali: nel caso di una chiesa, anche il sagrato, la sacrestia e il campanile rientrano nell'intervento di recupero.

L'istante deve valutare se gli **spazi** oggetto dell'intervento siano **integralmente connessi** al luogo di culto aperto al pubblico.

Gli **altri annessi** possono eventualmente rientrare nella fattispecie degli "**spazi ricreativi**" culturali, a condizione che vengano destinati alle **attività culturali** per l'**80% del tempo o della capacità** e che siano aperti alla pubblica fruizione.

Laddove l'intervento riguardasse **due beni/luoghi** afferenti alle diverse tipologie (luogo di culto e spazio ricreativo) è necessario presentare **due domande distinte**.

40. Domanda.

Un ente in possesso di materiale documentale (archivio), dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, può partecipare per ristrutturare una sede concessa in uso dal Comune da adibire a spazio culturale/polifunzionale/museale/ricreativo dedicato all'Archivio e da rendere fruibile al pubblico, sia per la consultazione archivistica, che per l'esposizione di parte delle oltre 100.000 fotografie storiche, oltre che per l'organizzazione di eventi culturali connessi?

Risposta.

L'Avviso in oggetto riguarda **beni/luoghi già esistenti** (cfr. art. 1) e non contempla la realizzazione **ex novo** di una delle tipologie previste.

41. Domanda.

Si chiede un chiarimento in merito al requisito di utilizzo del bene/luogo "a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della capacità", citato agli articoli 1 e 5: nel caso di un immobile attualmente chiuso al pubblico o inutilizzato, che necessiti di interventi di messa in sicurezza o ristrutturazione per essere reso fruibile, si può presentare domanda di contributo impegnandosi a rispettare la soglia dell'80% di utilizzo culturale solo a seguito dell'ultimazione dei lavori?

Risposta.

L'Avviso in oggetto riguarda **beni/luoghi già esistenti** (cfr. art. 1 - "OGGETTO E FINALITÀ" dell'Avviso) e non contempla la realizzazione **ex novo** di una delle tipologie previste: "in tutti i casi, la richiesta di contributo, presentata sia da ente pubblico, sia da ente privato, dovrà avere ad oggetto un bene/luogo **esistente** sul territorio regionale, **utilizzato annualmente a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della capacità.**"

L'unica eccezione è prevista per i **Comuni** che acquistino e recuperino a fini culturali un bene/luogo rientrante nelle tipologie indicate nell'Avviso all'art. 1. ad oggi non operativo.

42. Domanda.

Vorremmo avere come Comune delle delucidazioni rispetto alla situazione che riguarda il possibile acquisto da parte dell'ente di un immobile come consentito dall'avviso stesso. Che tipo di documentazione preventiva va inviata tra l'ente ed il proprietario del bene stesso?

Risposta.

Come previsto all'art. 1, i **Comuni** possono **acquistare** un bene/luogo tra le tipologie indicate solo se in presenza di un progetto complessivo che ne preveda il recupero e, al termine dell'intervento finanziato, la restituzione alla pubblica fruizione.

L'**Atto deliberativo di approvazione del Progetto** (PFTE o Progetto Esecutivo) previsto al punto 1) dell'ART. 7 - "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE", da allegare all'istanza di contributo, deve documentare quanto indicato all'art. 6 dell'Avviso:

"l'amministrazione comunale è tenuta a documentare la ragionevolezza e l'utilità dell'acquisto, in relazione ai beni di cui già dispone, alla finalità pubblica perseguita e ai costi e benefici dell'operazione, la congruità del prezzo e che la scelta del contraente sia avvenuta con procedura ad evidenza pubblica, ove applicabile. Per quanto riguarda la congruità del prezzo, il comune potrà sicuramente avvalersi dei servizi estimativi forniti dal competente Ufficio provinciale del Territorio dell'Agenzia delle Entrate".

Andranno allegati, inoltre, la **proposta di acquisto** (anche con clausola "salvo buon fine contributo regionale") accettata dal venditore e la **visura** con la relativa **planimetria catastale**, oltre ad ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione da parte della Commissione.

43. Domanda.

Una biblioteca comunale, destinata anche ad attività culturali come laboratorio per attività teatrali, convegni ecc., può rientrare nell'ambito della richiesta di contributo di cui in oggetto?

Risposta.

La Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 e ss.mm.ii., art. 7, commi 3 e 3bis non contempla, tra le tipologie di beni/luoghi oggetto di intervento a valere sul Piano di interventi straordinari per la valorizzazione la specifica tipologia della "**biblioteca**" in quanto tale, ma la stessa **rientra in quella** degli "**spazi ricreativi**", intesi come infrastrutture ricreative multifunzionali che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi e **utilizzate annualmente a fini culturali** per almeno l'**80% del tempo o della loro capacità**, come specificato all'art. 5 dell'Avviso. (cfr. FAQ 27)

44. Domanda.

Un Comune è proprietario di un immobile destinato a cinema-teatro, già acquisito per donazione da oltre un anno. La struttura, allo stato attuale, risulta dismessa e non operativa. Tale condizione consente comunque l'accesso alla procedura?

Risposta.

I **Comuni** possono acquistare e **recuperare** a fini culturali un bene/luogo rientrante nelle tipologie indicate nell'Avviso all'art. 1. ad oggi non operativo.

L'immobile in questione, acquisito mediante donazione, può rientrare in questa fattispecie a condizione che abbia **classificazione catastale** coerente e che l'intervento oggetto di contributo abbia la **finalità della restituzione alla pubblica fruizione** del bene stesso, coerentemente con la tipologia del bene (es.: teatro/cinema-attività teatrale, esercizio cinematografico, etc.).

45. Domanda.

Un ente privato, gestore di uno spazio ricreativo di proprietà comunale, intende ristrutturare l'immobile. La Convenzione che affida la gestione è stata stipulata nel 2024 e ha una durata di sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di 6 anni "previo accertamento della permanenza dei requisiti necessari e dell'interesse pubblico".

Ai fini dell'ammissibilità al suddetto Avviso, si può ritenere soddisfatto il requisito relativo alla disponibilità dell'immobile per il periodo minimo richiesto?

Risposta.

Gli **enti non proprietari** del bene/luogo devono essere in possesso già al momento della presentazione dell'istanza di **idoneo titolo di disponibilità** redatto in forma scritta, e, ai sensi dell'art. 7 -"MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE", punto 8), lett. a) devono allegare alla domanda copia (autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R.) dell'atto o altro idoneo titolo di disponibilità del bene/luogo, debitamente registrato, ove ne sia prevista la registrazione, **di durata che copra almeno i 5 anni dalla prevista chiusura dell'intervento oggetto di richiesta di contributo**, intervento che, come chiarito alla FAQ n. 11, deve concludersi entro **36 mesi** a far data dall'atto di concessione del contributo.

Pertanto, la convenzione in essere **non costituisce idoneo titolo** in grado di garantire l'operatività nel tempo richiesta dall'Avviso, **in quanto in scadenza nel 2030 e quindi certamente prima dei 5 anni dalla conclusione dell'intervento.**

Si rappresenta che può presentare istanza di contributo l'ente proprietario del bene/luogo.

46. Domanda.

Una società privata proprietaria di un immobile classificato D3 e adibito a cinema multisala, gestito da soggetto terzo, può presentare istanza di contributo?

Risposta.

Secondo quanto previsto all'art. 2 - "CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA" dell'Avviso, l'ente privato può presentare richiesta di contributo in qualità di **proprietario del bene/luogo**, pur non essendone il gestore, fermo restando il possesso dei requisiti e le ulteriori prescrizioni di cui all'Avviso.

In ogni caso il "**Piano di Sostenibilità economico-finanziaria e di operatività nel tempo nel tempo del bene/luogo**", da allegare all'istanza, deve garantire una durata di almeno cinque anni dalla prevista chiusura dell'intervento.

47. Domanda.

La polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata da soggetto abilitato a garanzia dell'importo complessivo del contributo regionale concesso è necessaria solo per la quota di acconto (20%) o deve essere di importo pari al 100% del contributo complessivo di cui il soggetto privato è risultato aggiudicatario?

Risposta.

La **fideiussione** a prima richiesta rilasciata da soggetto abilitato è a garanzia dell'importo complessivo del contributo regionale concesso e pertanto **deve essere di importo pari al 100% del contributo**, come esplicitato all'art. 4 - "CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI" dell'Avviso, a pag. 11.

48. Domanda.

In caso di intervento che non prevede opere murarie o strutturali, nella piattaforma alla “voce progetto” si devono allegare le varie spese con descrizione accurata delle forniture necessarie, unitamente ai preventivi dei fornitori?

Risposta.

Come previsto all'art. 7 - “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”, al punto 3, anche nel caso di **forniture** è necessario presentare il **Progetto**, completo dei relativi allegati, firmato da **Soggetto abilitato** (in relazione al tipo di intervento) secondo quanto previsto nel Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023).

Si rimanda, inoltre, a quanto contenuto all'art. 9 - “CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA” dell'Avviso, ed in particolare al Criterio 3 **Qualità e livello di definizione progettuale**.

49. Domanda.

In merito ai criteri di valutazione, con particolare riferimento al punto 5.1 – “Piano di sostenibilità economico-finanziaria e di operatività nel tempo del bene/luogo”, quali elementi devono essere dettagliatamente esplicitati in relazione alle modalità di gestione e manutenzione, alle risorse finanziarie e umane da impiegare, nonché alla programmazione delle attività finalizzate alla fruizione pubblica del bene/luogo per almeno cinque (5) anni successivi alla chiusura dell'intervento oggetto di richiesta di contributo?

Risposta.

Tutti gli **elementi** che, in relazione alla tipologia del bene/luogo, siano utili a dimostrare, con dati concreti e oggettivi, la possibilità di operatività nel lungo periodo, partendo dalla situazione attuale del bene/luogo e dall'analisi del contesto territoriale, definendo gli obiettivi strategici e le modalità di monitoraggio, dimostrando la sostenibilità sia in termini economico-finanziari che di risorse umane nella fase di gestione a seguito della conclusione dell'intervento.

50. Domanda.

Nella qualità di parroco di una Parrocchia chiedo se il suddetto ente ecclesiastico possa qualificarsi come ente pubblico ovvero privato nell'ambito dei soggetti ammessi alla partecipazione al bando in oggetto.

Risposta.

Cfr. FAQ n. 38.

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 222/1985 gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di **enti ecclesiastici civilmente riconosciuti** e devono iscriversi nel **Registro delle persone giuridiche**.

Si può facilmente verificare se la Parrocchia risulta iscritta nel Registro delle persone giuridiche, presso la Prefettura della Provincia in cui ha sede, e in tal caso rientra tra **gli enti privati** che possono presentare istanza di contributo a valere sul presente Avviso.

51. Domanda.

Un intervento di messa in sicurezza di un edificio ultrasettantennale e di culto parrocchiale può qualificarsi come bene culturale e pertanto avvalersi dell'art.5 - Regime di aiuto, ovvero dell'esonero della compartecipazione del 20%?

Risposta.

L'intervento indicato riguarda la tipologia “**Luoghi di Culto**”.

In ogni caso la **quota di compartecipazione da parte del soggetto beneficiario è calcolata secondo quanto indicato all'art. 4 - "CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI"** (compartecipazione del 20% sul costo complessivo ammissibile dell'intervento), fatte salve le eccezioni previste dalla Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, art. 3, comma 153 e riportate nell'art. 4 dell'Avviso, che riguardano solo le Amministrazioni comunali.
L'art. 5 - "REGIME DI AIUTO" dell'Avviso non si riferisce all'esonero della quota di compartecipazione, bensì al Regime di Aiuti applicabile nel caso di un beneficiario, pubblico o privato, che svolga **attività d'impresa**.
Anche tali soggetti **sono comunque chiamati a compartecipare alla spesa secondo quanto indicato all'art. 4**.

52. Domanda.

Si richiede parere preventivo circa l'ammissibilità di un progetto di riqualificazione e valorizzazione da realizzarsi su sedime di proprietà di un Ente privato.

L'intervento è volto al superamento di strutture provvisorie e al potenziamento della fruizione collettiva attraverso sostituzione di volumi (container e strutture di origine incerta e fatiscenti), creazione di spazi polifunzionali ed efficientamento tecnologico.

Si chiede pertanto di confermare:

- 1. se l'intervento di sostituzione di volumi precari con strutture fisse di pregio architettonico sia configurabile come "valorizzazione del patrimonio" ai fini del punteggio di qualità del progetto;*
- 2. se la destinazione d'uso socio-educativa e di logistica solidale sia ritenuta coerente con le finalità del bando, qualora inserita in un contesto di rigenerazione urbana;*
- 3. se le spese per i locali tecnici e i servizi accessori (spogliatoi/bagni) siano ammissibili in quanto dotazioni necessarie a garantire la pubblica fruizione e la sicurezza del complesso.*

Risposta.

Premesso che non è possibile sottoporre a parere preventivo l'ipotesi di progetto, si segnala che l'Avviso riguarda **beni/luoghi già esistenti** (cfr. art. 1 - "OGGETTO E FINALITÀ") e non contempla la realizzazione *ex novo* di una delle tipologie previste.

53. Domanda.

Si chiede come debba essere redatta la delega per l'inserimento dell'istanza in piattaforma, in assenza di un modello presente sulla stessa.

Risposta.

La **delega** si riferisce esclusivamente alla fase di presentazione dell'istanza, nel caso in cui ad accedere ed operare sulla **Piattaforma** sia un soggetto diverso dal Legale rappresentante dell'Ente o da altro Soggetto titolato alla firma, come sopra qualificato.

In tal caso, **pena l'inammissibilità**, la delega dovrà contenere i dati del delegante (Legale Rappresentante o altro Soggetto titolato alla firma) e del delegato con l'espressa dichiarazione dei contenuti della delega, ossia ad accedere e operare sulla Piattaforma e a inviare l'istanza di cui all'Avviso approvato con Determinazione n. G00823/2026.

Come previsto all'art. 7 - "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE" dell'Avviso, l'**istanza** per la concessione del contributo, **pena l'inammissibilità**, deve essere **firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'Ente o da altro Soggetto titolato alla firma**.

Ai fini del presente Avviso, per *Soggetto titolato alla firma* si intende la persona fisica che, **munita di idonei poteri di rappresentanza formalmente conferiti**, è legittimata a sottoscrivere la domanda di contributo impegnando validamente l'Ente richiedente nei confronti dell'Amministrazione. Laddove ricorra tale fattispecie, dovrà essere allegata la documentazione attestante i poteri di rappresentanza formalmente conferiti.

54. **Domanda.**

Si richiede la possibilità di intendere il 20% di compartecipazione quantificandolo come costi di "ore uomo" del personale dell'Ente e come costi delle risorse strumentali (strumentazioni informatiche, uffici, missioni del personale).

Risposta.

L'Avviso in questione **non** prevede la possibilità di inserire le "spese di personale" o quelle relative ad altre risorse dell'ente (strumentazioni informatiche, uffici, etc.).

Le **spese ammissibili** sono quelle indicate all'art. 6 - "SPESE AMMISSIBILI" dell'Avviso, tra cui alla *lett. h* i costi sostenuti per gli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", e ss.mm.ii.).

55. **Domanda.**

In assenza di interventi di ristrutturazione edilizia, sono ammissibili le spese relative alla sostituzione di impianti esistenti ed obsoleti con nuovi impianti ad alta efficienza energetica, al fine di ridurre i consumi energetici?

Risposta.

L'intervento è **ammissibile** come previsto all'art. 3 - "QUALI TIPOLOGIE DI INTERVENTI SI POSSONO PRESENTARE", punti 5 e 6, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dall'Avviso.

56. **Domanda.**

È intenzione della Diocesi richiedere il finanziamento per il recupero e il restauro del "casino" di una Villa storica facente parte della Rete delle Dimore Storiche del Lazio.

Al momento la Villa è utilizzata da un Istituto Superiore, concessionario del "casino" e del parco, che costantemente svolge all'interno della stessa attività didattiche. La cosiddetta Casa del Custode è, invece, quotidianamente utilizzata da un'Associazione del Terzo Settore.

L'apertura al pubblico del complesso è invece al momento ristretta alle sole giornate di apertura straordinaria delle Dimore Storiche del Lazio, oltreché alle visite guidate organizzate dal predetto Istituto.

L'intervento di restauro del "casino" che verrebbe proposto permetterebbe il recupero di questo spazio che ben si presta a fare da contenitore per l'organizzazione di eventi, convegni, seminari, workshop ecc., aumentando la platea dei possibili fruitori della Villa, al momento quasi esclusivamente limitata agli studenti dell'Istituto Superiore e ai membri dell'Associazione e ai destinatari delle attività da essa promosse.

La condizione riportata dal bando circa l'utilizzo ai fini culturali per almeno l'80% del tempo o della capacità possa essere soddisfatto dall'utilizzo che l'Istituto Superiore e l'Associazione fanno al momento della Villa, indipendentemente dalle giornate di apertura al pubblico che annualmente sono estremamente limitate?

Risposta.

Stante quanto comunicato, **non** sembrerebbe al momento soddisfatto il requisito dell'utilizzo annuale a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della capacità del complesso.

L'attività, così come descritta, non appare destinata alla **pubblica fruizione**, bensì è limitata alla parte pratica della didattica per gli studenti dell'Istituto Superiore e, in relazione alla Casa del Custode, alle attività socioassistenziali dell'Associazione del Terzo Settore.

Sembra, inoltre, che al momento il "casino", oggetto dell'intervento, non sia ad oggi in alcun modo utilizzato per **fini culturali**.

57. Domanda.

Un'associazione iscritta al RUNTS può partecipare al fine di aggiornare gli strumenti informatici hardware e software?

Risposta.

L'Avviso in questione intende valorizzare un bene/luogo rientrante nelle tipologie di cui all'art. 1 - "OGGETTO E FINALITÀ".

Dalla domanda non appare chiaro quale bene/luogo sia oggetto dell'intervento proposto e, pertanto, non è possibile esprimersi.

In linea generale una **Associazione iscritta al RUNTS** e che sia proprietaria o abbia idoneo titolo di disponibilità di un bene/luogo rientrante nelle tipologie di cui all'art. 1 **può presentare istanza** a valere sul presente Avviso.

58. Domanda.

Come Comune vorremmo partecipare presentando un progetto riguardante il nostro Polo della cultura, articolato in due distinti fabbricati, con due distinte particelle catastali, ubicati entrambi nel centro urbano, sulla stessa via, a 400 metri di distanza l'uno dall'altro, nei quali vengono svolte più o meno le stesse attività, ma uno è anche biblioteca e l'altro ha un palco, quindi, viene scelto quello più idoneo all'evento.

Possiamo presentare un unico progetto?

Risposta.

Alla luce di quanto esposto, ovvero che i due spazi ricreativi, di cui uno adibito a biblioteca, sono ospitati in due distinti fabbricati, identificati da due distinte particelle catastali, l'Amministrazione comunale richiedente dovrà presentare **due istanze separate**.

59. Domanda.

È da ritenersi ammissibile la candidatura di un immobile teatrale di recente realizzazione, nello specifico un Teatro Tenda stabilmente radicato, già esistente, operativo e regolarmente autorizzato, che pur essendo privo di "storicità" o di vincoli ex D.lgs. n. 42/2004, svolge un documentato e vitale ruolo culturale per il territorio di riferimento, nel pieno rispetto del vincolo dell'80% di utilizzo richiesto dall'Art. 1?

In caso affermativo, in sede di attribuzione del punteggio di cui al Sottocriterio 1.1, l'assenza del connotato puramente "storico-artistico" (es. assenza di vincoli ex D.lgs. n. 42/2004) può essere validamente compensata dalla dimostrazione di un comprovato "interesse culturale documentato" e da riconoscimenti formali legati alla storicità delle attività ivi svolte dalla struttura?

Risposta.

Si conferma che per i beni/luoghi ricompresi nelle tipologie di cui all'art. 1, nella quale rientra il **teatro**, non è obbligatorio il requisito di essere oggetto di vincolo.

Resta inteso che nel caso di un **teatro tenda** devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- montato in modo fisso, con fondazioni strutturali e allacciamenti permanenti alle utenze (struttura destinata a rimanere nel tempo), accatastato come unità immobiliare speciale come D/3, licenza di agibilità.

La classificazione catastale è indipendente dalla natura "permanente" o "temporanea" della struttura, conta l'attività svolta.

È fondamentale che l'immobile abbia l'agibilità e le autorizzazioni amministrative per la destinazione d'uso a spettacolo/teatro.

Pertanto, l'intervento può essere proposto su **strutture moderne**, fermo restando che, ai sensi dell'art. 9 - "CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA" dell'Avviso, il "Valore

storico artistico e culturale riconosciuto del bene” costituisce un Sottocriterio di valutazione del progetto da parte della Commissione.

Sarà compito della **Commissione di Valutazione** esaminare la documentazione prodotta in sede di istanza atta a dimostrare il “Valore storico artistico e culturale riconosciuto del bene oggetto dell’intervento”, di cui al Sottocriterio di valutazione 1.1.

60. Domanda.

In un Comune è presente il più antico cinema del territorio provinciale. L’immobile, di proprietà privata, ha come destinazione d’uso quella di CINEMA - TEATRO, già nell’atto di acquisto da parte degli attuali proprietari, avvenuto nel 1922. Il Cinema è chiuso dal 1984.

Rientra tale immobile nella possibilità del bando, proponendo un progetto di recupero (o come Comune, acquistando nel caso l’immobile, o come privato, con Associazione Culturale APS che andrebbe a gestire il riqualificato cinema-teatro)?

Risposta.

Come previsto all’art. 1 - “OGGETTO E FINALITÀ” dell’Avviso, i **Comuni** possono **acquistare e recuperare** a fini culturali un bene/luogo, rientrante nelle tipologie indicate nell’Avviso all’art. 1, **anche se ad oggi non operativo**, ma solo se in presenza di un progetto complessivo che ne preveda il recupero e, al termine dell’intervento finanziato, la **restituzione alla pubblica fruizione**.

L’immobile in questione può rientrare in questa fattispecie a condizione che abbia classificazione catastale coerente e che l’intervento oggetto di contributo abbia la finalità della restituzione alla pubblica fruizione del bene stesso, coerentemente con la tipologia del bene.

Tale possibilità **non** è prevista nel caso di un’acquisizione da parte di **privati**.

61. Domanda.

Scrivo da un Museo comunale che ha sede presso un Palazzo storico.

Saremmo intenzionati a partecipare al bando per realizzare alcuni interventi all’interno del Palazzo, sede del Museo, per un ampliamento della proposta espositiva.

Il dubbio è legato alla mancata menzione dei musei nel bando.

È possibile la partecipazione per interventi che riguarderebbero (indicativamente) restauro di soffitti decorati, allestimenti, illuminazione, efficientamento microclimatico e accessibilità?

Risposta.

Nella fattispecie descritta, l’istanza può essere inviata sia come **Palazzo Storico** che come **Spazio ricreativo**, in quanto all’interno di quest’ultima tipologia rientrano anche i musei.

Infatti, come già esplicitato nella FAQ n. 29, la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 e ss.mm.ii., art. 7, commi 3 e 3bis, non contempla, tra le tipologie di beni/luoghi oggetto di intervento a valere sul Piano di interventi straordinari per la valorizzazione la specifica tipologia del “**museo**” in quanto tale, ma lo stesso **rientra in quella** degli “**spazi ricreativi**”, intesi come infrastrutture ricreative multifunzionali che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi e **utilizzate annualmente a fini culturali** per almeno l’**80% del tempo o della loro capacità**, come specificato all’art. 5 dell’Avviso.

L’istante può optare in relazione alla tipologia di intervento: se l’intervento riguarda intrinsecamente il recupero della struttura lo stesso ricade nella tipologia del “Palazzo Storico” (inteso come immobile storicizzato), mentre se il progetto è volto ad ampliare e migliorare le funzioni dello spazio museale allora prevale la tipologia di “Spazio ricreativo”.

In entrambi i casi è bene allegare la documentazione relativa alla rilevanza dell’immobile, ai fini della valutazione di cui all’art. 9 (Criterio 1 e Sottocriterio 1.1).

62. Domanda.

In caso di presentazione di progetto da parte di soggetto privato, si richiede quale legge disciplini l'equivalente del progetto di fattibilità tecniche economica che per l'ente pubblico è disciplinato dalla legge 36/2023. il livello di approfondimento del progetto di fattibilità presentato da ente privato può fare riferimento al dpr 380 del 2001?

Risposta.

Ai sensi dell'art. 4 – “CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI”, agli interventi previsti nell'Avviso si applica quanto indicato dal **D.lgs. n. 36/2023** “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

L'Avviso prevede, quindi, l'applicazione del Codice dei Contratti pubblici **a tutti gli interventi** che saranno oggetto di contributo e, pertanto, anche il **Richiedente privato** dovrà fare riferimento all'All. I.7 del D.lgs. n. 36/2023 per i livelli di progettazione.

63. Domanda.

In riferimento all'art.5 si chiedono delucidazioni in merito alla fruibilità delle infrastrutture, in maniera specifica se le infrastrutture devono essere già fruibili prima della presentazione del progetto del bando o se devono essere fruibili per almeno l'80% del tempo dopo aver eseguito gli interventi.

Risposta.

L'Avviso in oggetto riguarda **beni/luoghi già esistenti** (cfr. art. 1 - “OGGETTO E FINALITÀ”), con l'unica eccezione legata ai Comuni che acquistino e recuperino a fini culturali uno spazio tra una delle tipologie indicate.

L'Avviso **non contempla la realizzazione ex novo di una delle tipologie previste.**

I **Comuni** possono **acquistare** e recuperare a fini culturali un bene/luogo rientrante nelle tipologie indicate nell'Avviso all'art. 1. **anche se ad oggi non operativo**, ma solo se in presenza di un progetto complessivo che ne preveda il recupero e, al termine dell'intervento finanziato, **la restituzione alla pubblica fruizione.**

Si precisa che l'art. 5 - “REGIME DI AIUTO” dell'Avviso si riferisce al **Regime di Aiuto** applicabile nel caso di un beneficiario, pubblico o privato, che svolga **attività d'impresa** (cfr. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), in particolare la Sezione 2.6 per quanto concerne la presenza o meno di attività economica nel settore della cultura e la Sezione 6.3 con riferimento all'incidenza sugli scambi).

64. Domanda.

In relazione ad una nuova sala cinematografica con sede a Roma in corso di realizzazione con altro finanziamento pubblico, è possibile partecipare all'Avviso presentando un altro progetto?

Risposta.

Come stabilito all'art. 1 - “OGGETTO E FINALITÀ”, l'Avviso in oggetto riguarda **beni/luoghi già esistenti** (cfr. FAQ n. 41), attraverso la realizzazione di interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione delle barriere architettoniche, rinnovo degli arredi, efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico di tali strutture e, pertanto, **non contempla la realizzazione ex novo di una delle tipologie previste:**

*“in tutti i casi, la richiesta di contributo, presentata sia da ente pubblico, sia da ente privato, dovrà avere ad oggetto un bene/luogo **esistente** sul territorio regionale, **utilizzato annualmente a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della capacità**”.*

Nel caso in questione, da quanto comunicato, la sala cinematografica non è ancora esistente, ma è in via di realizzazione.

65. Domanda.

Una società che esercita attività alberghiera è proprietaria di un terreno sul quale è stata realizzata un'arena all'aperto destinata allo svolgimento di eventi culturali e ricreativi (spettacoli, concerti, manifestazioni, ecc.). La società intenderebbe realizzare ulteriori interventi di miglioramento e ammodernamento della struttura. Si chiede pertanto di sapere se, alla luce del fatto che il soggetto proprietario svolge attività alberghiera, ma l'intervento riguarderebbe esclusivamente l'arena destinata a eventi culturali e ricreativi, tale progetto possa essere considerato ammissibile ai sensi dell'Art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Si richiede inoltre un chiarimento in merito al criterio relativo all'utilizzo annuale dell'infrastruttura a fini culturali per almeno l'80% del tempo e della capacità. Nel caso specifico, tale requisito risulta attualmente rispettato con riferimento alla capacità della struttura; tuttavia, essendo l'arena scoperta, il suo utilizzo è limitato dalle condizioni meteorologiche e non è quindi possibile garantire l'impiego per l'80% del tempo nell'arco dell'anno.

Risposta.

Un'**arena** all'aperto, come spazio destinato a pubblico spettacolo (concerti, spettacoli e manifestazioni culturali), deve soddisfare le seguenti condizioni:

- essere una **struttura fissa** con fondazioni e allacciamenti permanenti alle utenze (destinata a rimanere nel tempo), accatastata come unità immobiliare speciale D/3, con licenza di agibilità, autorizzazioni amministrative per la destinazione d'uso e i necessari servizi ad uso della stessa (ad es. servizi igienici).

Inoltre, affinché possa effettivamente rientrare nel perimetro dell'**art. 55** del Regolamento (UE) n. 651/2014, che esclude esplicitamente i parchi divertimento e gli **alberghi** dall'accesso al Regime di Aiuto destinati alle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'arena deve:

- essere fruibile al pubblico e non limitata al solo uso dei clienti della struttura ricettiva;
- avere una gestione autonoma, con propria Partita IVA e contabilità separata rispetto all'attività alberghiera.

In relazione all'**utilizzo annuale a fini culturali** si conferma che deve rispettare tale utilizzo per l'**80%** del tempo o della capacità. Sarà pertanto cura del soggetto gestore dichiarare, nel Piano di sostenibilità ed operatività nel tempo, le giornate complessive di utilizzo e le giornate di utilizzo a fini culturali svolte nelle ultime annualità e previste per le annualità successive all'intervento. Si rammenta, infine, che ciascun beneficiario è chiamato a **compartecipare alla spesa** secondo quanto indicato all'art. 4 – "CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI" dell'Avviso.

66. Domanda.

Un Comune può presentare istanza in relazione ad un luogo di culto di proprietà della Curia e ricadente nel territorio comunale?

Risposta.

Come previsto all'art. 2 - "CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA" dell'Avviso, possono presentare domanda i seguenti soggetti:

- ente pubblico o ente privato, in qualità di proprietario;
- ente pubblico o ente privato in possesso di idoneo titolo di disponibilità, con una durata che copra un periodo di almeno 5 anni dalla data prevista di chiusura dell'intervento oggetto di richiesta di contributo.

Pertanto, se il Comune è in **possesso di idoneo titolo di disponibilità redatto in forma scritta** e il Luogo di Culto è gestito dal Comune (mantenendo la stessa destinazione d'uso), allora lo stesso Comune può presentare istanza.

Ovviamente, gli **enti non proprietari** del bene/luogo dovranno allegare la documentazione prevista dell'art. 7 - "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE", punto 8) dell'Avviso (cfr. FAQ n. 16).

67. **Domanda.**

Una piccola impresa intende richiedere un contributo per ristrutturare un cinema storico. Quale importo deve essere garantito con la fideiussione?

Risposta.

Come previsto nella parte dedicata agli “Enti privati” dell’art. 4 - “CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI” dell’Avviso, in caso di beneficiario privato la **fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a prima richiesta rilasciata da soggetto abilitato** deve garantire l’importo pari al contributo complessivo concesso (quindi **100% del contributo**).

68. **Domanda.**

In riferimento al Sottocriterio 1.1 – “Valore storico artistico e culturale riconosciuto del bene oggetto dell’intervento (Vincoli, Riconoscimenti, Interesse culturale documentato)” è sufficiente una lettera da parte del Comune nel cui territorio si trova il bene/luogo?

Risposta.

La **dichiarazione di interesse culturale** è effettuata ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 da parte dell’ente preposto (MiC); altri riconoscimenti e attestazioni possono concorrere a documentare la storicità del bene/luogo. Sulla base della documentazione prodotta, la Commissione di Valutazione esprimerà il punteggio da assegnare per il Sottocriterio 1.1.

69. **Domanda.**

È ammissibile la riqualificazione di un edificio posto nel borgo storico comunale al fine di creare uno spazio informativo per promuovere l’accessibilità dei luoghi e lo scambio dei beni sul territorio, ovvero una struttura Infopoint?

Risposta.

L’Avviso **non** prevede la creazione **ex novo** di una delle tipologie di beni/luoghi previste, **Teatri, Sale cinematografiche, Palazzi storici, Luoghi di culto, Spazi Archeologici e Ricreativi** e **non** finanzia la creazione di **infopoint**.

70. **Domanda.**

La temporanea inattività della sala cinematografica già esistente costituisce causa di esclusione dalla partecipazione al bando?

Risposta.

La **temporanea inattività** del bene/luogo non costituisce di per sé motivo di esclusione, a condizione che l’intervento sia finalizzato al **recupero** e alla **restituzione alla pubblica fruizione** di un bene/luogo **già esistente** nel territorio regionale e rientrante in **una delle tipologie** previste dalla Legge (teatri, sale cinematografiche, palazzi storici, luoghi di culto, spazi archeologici e ricreativi), in passato **già operativo** come tale, **aperto al pubblico** e con una **destinazione d’uso coerente** con la categoria catastale di riferimento.

Nel caso l’immobile abbia subito nel tempo una modifica della **classificazione catastale**, è necessario provvedere alla corretta **riclassificazione**, nel caso specifico in oggetto in categoria D3. Inoltre, al termine dell’intervento di recupero, il bene/luogo attualmente non operativo dovrà essere **restituito alla pubblica fruizione** con **utilizzo a fini culturali per l’80% del tempo o della capacità**, nel rispetto della normativa di settore.

Si ribadisce che **sono escluse realizzazioni ex novo** di una delle tipologie previste.

71. **Domanda.**

Sono ammissibili progetti - da parte di soggetti privati su un bene/luogo di proprietà privata - finalizzati al recupero, ristrutturazione, riattivazione e valorizzazione come sala cinematografica e spazio culturale polivalente di un cinema storico attualmente non in esercizio?

Risposta.

Sono ammissibili progetti presentati da parte di Enti privati su un **bene/luogo “di proprietà di enti pubblici e di enti privati”**, come stabilito all’ART. 1 - “OGGETTO E FINALITÀ”, pag. 4 dell’Avviso, ad esclusione dei beni/luoghi di proprietà regionale (cfr. ART. 2 - “CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA”, pag. 5).

Per quanto riguarda un cinema storico attualmente non in esercizio, ne è consentito il **recupero** se viene mantenuta o ripristinata la **destinazione d’uso originaria coerente con la categoria catastale di riferimento** (nel caso descritto, D3).

72. Domanda.

Il progetto che intendiamo realizzare riguarda soprattutto forniture di beni (poltrone, luci, amplificazione, condizionatori, arredi etc.), oltre a lavori che riteniamo semplici.

È corretto avere un architetto iscritto all’albo che firmi la realizzazione dei vari interventi sia forniture che riparazioni ed è sufficiente per presentare correttamente l’istanza o dovremmo dotarci di altri professionisti? Se sì, quali?

Risposta.

Come già chiarito in precedenza (cfr., ad esempio, le FAQ nn. 25, 31, 34), il **progetto** deve essere redatto e sottoscritto da **sogetto abilitato** in relazione alla tipologia dell’intervento, e deve essere fornita la relativa documentazione, secondo quanto previsto nell’**Allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023**, come indicata per i diversi livelli di definizione all’art. 9 - “CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA” dell’Avviso, Sottocriterio di valutazione 3.1 - “Definizione progettuale”.

73. Domanda.

In caso di due immobili, non attigui, ma vicini, e destinati ad attività culturali (in uno è presente la biblioteca) è possibile presentare un unico progetto oppure è necessario presentare due istanze separate?

Risposta.

Alla luce di quanto esposto, ovvero che i due spazi ricreativi, di cui uno adibito a biblioteca, sono ospitati in due distinti fabbricati, identificati da due distinte particelle catastali, l’Amministrazione comunale richiedente dovrà presentare **due istanze separate**.

74. Domanda.

Un Comune intende presentare due istanze; in tale caso, il limite di € 450.000,00 di cui all’art. 4 dell’Avviso, in riferimento agli Enti Pubblici (lett. a) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a euro 450.000,00) deve intendersi come costo complessivo delle due istanze o detta cifra si riferisce al singolo progetto?

Risposta.

Ogni progetto è a sé stante. Nel caso di un Comune sotto i 15.000 abitanti, al fine di non dover compartecipare alla spesa, l’importo del contributo regionale richiesto **per ciascun progetto** non deve superare **€ 450.000,00** (cfr. ART. 4 – “CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI”, in riferimento ad Enti Pubblici):

Ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, art. 3, comma 153, per i “comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e per i comuni in stato di dissesto finanziario, dichiarato ai sensi dell’articolo 246 del d.lgs. 267/2000, la quota di compartecipazione agli investimenti in conto capitale concessi dalla Regione, a valere su risorse proprie è così determinata:

a) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a euro 450.000,00;

a bis) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a 1.000.000,00 euro per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti”.

75. Domanda.

Si può precisare cosa si intende per la tipologia "palazzi storici"?

Possono essere oggetto di intervento solo i palazzi storici iscritti o assimilabili alle dimore storiche che formano l'elenco regionale, oppure per palazzi storici si intende anche un fabbricato storico che non ha avuto mai una destinazione abitativa?

Risposta.

Ai fini del presente Avviso, nella tipologia di "palazzo storico" rientrano gli **immobili storicizzati**, non necessariamente palazzi che in origine avevano uso abitativo, né solamente le dimore storiche iscritte nella Rete regionale.

Pertanto, un fabbricato storico, soprattutto se dichiarato di interesse culturale, rientra in tale tipologia.

Rimane fermo il requisito dell'**apertura alla pubblica fruizione** con un **utilizzo annuale a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della capacità**.

76. Domanda.

È possibile richiedere un contributo in riferimento ad un immobile sui cui è attivo un contratto di leasing? Il proprietario dell'immobile è attualmente la Banca con cui è stato stipulato l'acquisto in leasing. La Banca ha rilasciato regolare delega alla società per rappresentarla in sede condominiale. Inoltre, in seguito alla partecipazione ad un precedente bando regionale, è stato già ottenuto un contributo in passato, con l'impegno a mantenere il vincolo di destinazione e di operatività per 10 anni dalla conclusione dei lavori.

Risposta.

La delega di rappresentanza in sede condominiale e il contributo regionale concesso anni fa non rilevano ai fini del presente Avviso.

Il soggetto interessato deve verificare presso la Banca proprietaria del bene se l'immobile sia a tutti gli effetti "**libero da pesi, ipoteche, procedure esecutive**", come previsto all' "ART. 2 - CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA", pag. 7, lett. k.

77. Domanda.

L'Amministrazione Comunale possiede un'abbazia con chiesa sconsacrata, attualmente in locazione come spazio eventi (ristorante e ostello all'interno). Tale struttura rientra nelle tipologie previste dall'Avviso?

Risposta.

Sicuramente non è possibile presentare istanza per la tipologia dei "luoghi di culto", poiché la chiesa è attualmente sconsacrata.

L'Abbazia in questione, pur essendo inserita nella Rete delle Dimore Storiche del Lazio, è utilizzata a scopi ricettivi e di ristorazione, ma **non risulta aperta alla pubblica fruizione** con un **utilizzo annuale a fini culturali** per almeno **l'80% del tempo o della capacità**, requisito previsto all' "ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ" dell'Avviso.

78. Domanda.

L'Amministrazione Comunale intende richiedere il contributo per la manutenzione di una Chiesa. Si può omettere di allegare alla richiesta il Piano di sostenibilità economico-finanziaria previsto dall'art. 7, punto 6), dell'Avviso stesso?

Risposta.

Il “Piano di sostenibilità economico-finanziaria e di operatività nel tempo” per almeno 5 anni dalla conclusione dell’intervento, indicante le modalità di gestione, le risorse finanziarie e umane, le attività ai fini della fruizione pubblica del bene/luogo, previsto all’ “ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ” dell’Avviso, è un **allegato obbligatorio**, che va redatto a prescindere dalla tipologia del bene/luogo oggetto di intervento.

Il Piano ha la finalità di dimostrare che l’Ente Richiedente è in grado di mantenere e gestire nel tempo il bene/luogo, evitando che lo stesso degradi al temine dell’investimento pubblico.

79. Domanda.

In caso di istanza presentata da un Comune, l’inserimento dell’intervento nel Programma triennale delle opere pubbliche deve essere effettuato già in sede di richiesta oppure può essere rimandato all’eventuale concessione del finanziamento richiesto?

Risposta.

La “Dichiarazione che l’intervento è previsto dal **Programma triennale dei Lavori Pubblici**”, come stabilito all’ “ART. 11 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE”, pag. 24, dovrà essere trasmessa dagli Enti pubblici risultati beneficiari del contributo, a seguito della pubblicazione della graduatoria, insieme alla restante documentazione necessaria ai fini dell’erogazione della **I QUOTA - acconto del 20% del contributo regionale**.

Si confronti, a riguardo, l’art. 5 dell’**Allegato I.5 del D.lgs. n. 36/2023**.

80. Domanda.

Come consulente del richiedente e da questi delegato richiedo chiarimenti sulle modalità di utilizzo della piattaforma. Il richiedente ha già aperto la procedura e ha inserito la delega.

Quando accederò con il mio Spid, troverò in piattaforma le istanze per le quali sono delegato ad operare? Devo fare una comunicazione ai vostri uffici per ottenere una abilitazione?

Risposta.

No. Non è questa la procedura corretta.

Il **delegato** dovrà iniziare la procedura effettuando il login in Piattaforma con il Suo personale sistema di autenticazione di Il livello: SPID, TS-CNS, CIE.

Nella sezione “TRATTAMENTO DATI e DELEGA”, nel campo “Soggetto titolato ad accedere ed operare sulla piattaforma informatica e a inviare l’istanza” andrà caricata la **delega del Legale Rappresentante dell’Ente Richiedente** in favore del **delegato ad accedere e operare sulla piattaforma e a inviare l’istanza** di cui all’Avviso approvato con Determinazione n. G00823/2026.

Si precisa che, al termine della procedura, la piattaforma genererà un file riepilogativo dell’**ISTANZA**, che dovrà essere **firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Ente Richiedente**.

81. Domanda.

Per quanto concerne un teatro, di proprietà di un soggetto pubblico, una società detiene il contratto di affitto e la licenza, mentre la gestione è effettuata da altro soggetto non in possesso del titolo di disponibilità del bene. Chi deve presentare l’istanza?

Risposta.

L’istanza può essere presentata **solo dal proprietario o dal soggetto che è in possesso di idoneo titolo di disponibilità del bene**. Quindi, non da chi, in base ad altri accordi, realizzi esclusivamente attività o servizi in funzione di quel bene.

82. Domanda.

In merito ai criteri e sottocriteri di valutazione si richiedono i seguenti chiarimenti:

- *“presenza fonti di finanziamento complementari”: significa che si acquisisce il punteggio se si richiede un contributo inferiore al massimo (80%), oppure se si dimostra di avere fondi a sufficienza per coprire il 20% e oltre carico destinatario?*
- *“integrazione con reti di mobilità”: significa che bisogna testimoniare che l’immobile sia facilmente raggiungibile dai mezzi pubblici, oppure significa che il Richiedente deve avere in qualche modo parte attiva nell’integrazione?*

Risposta.

- Si accede alla **premialità** se si attesta di avere **fonti di finanziamento integrative e complementari** maggiori rispetto alla percentuale obbligatoriamente dovuta dal soggetto attuatore (il 20% del costo complessivo ammissibile dell’intervento, come stabilito all’ART. 4 - “CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI”, fatte salve le eccezioni previste dalla Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, art. 3, comma 153) e, in virtù di ciò, si **richiede un contributo inferiore al massimo concedibile**.
- Sicuramente occorre **descrivere lo stato attuale** del bene/luogo in relazione alla rete di trasporto pubblico, viabilità, raggiungibilità, presenza di parcheggi, navette, biglietti integrati, sistemi di mobilità condivisa, etc. e, eventualmente, **proporre ulteriori soluzioni di integrazione** (ivi incluse aree di parcheggio, etc.).

83. Domanda.

È ammissibile la candidatura del Comune in qualità di Soggetto Proponente e Committente per lavori da eseguirsi su un edificio di culto di proprietà della Curia/Parrocchia, qualora supportata da idoneo titolo di disponibilità (comodato d’uso, convenzione o protocollo d’intesa) che ne garantisca l’uso pubblico?

In tale fattispecie, al Comune (in quanto Piccolo Comune) è applicabile l’intensità di aiuto massima prevista dal bando (contributo del 100% delle spese ammissibili), indipendentemente dalla natura giuridica della proprietà del bene?

Risposta.

La proposta dell’Amministrazione di un Piccolo Comune di sottoscrivere un Protocollo d’Intesa/Convenzione con un Ente Ecclesiastico (Diocesi/Parrocchia) al fine di presentare istanza beneficiando dell’intensità di contributo pari al 100% delle spese ammissibili, previsto dalla Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, art. 3, comma 15, appare come un tentativo di eludere l’**obbligo di compartecipazione pari ad almeno il 20%** del costo complessivo ammissibile dell’intervento previsto per gli Enti Privati (cfr. “ART. 4 - CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI”, pag. 11 dell’Avviso).

Pertanto, la proposta **non** appare precorribile.

84. Domanda.

L’Avviso fa riferimento in più punti al concetto della “pubblica fruizione” del bene/luogo oggetto di intervento. Si possono avere chiarimenti in merito?

Risposta.

L’Avviso e la normativa di riferimento sul Regime di Aiuti di Stato richiedono la **fruizione pubblica** del bene/luogo oggetto dell’intervento, ovvero l’**accesso libero e non discriminatorio**.

Il principio della “pubblica fruizione” implica che il bene sia accessibile alla collettività intesa come **generalità dei cittadini** e che il bene/luogo possa essere goduto da parte della **comunità**.

Nel caso del presente Avviso, è necessario che il bene/luogo sia **aperto alla pubblica fruizione** con un **utilizzo annuale a fini culturali per almeno l’80% del tempo o della capacità**.

L'accesso deve, pertanto, essere garantito a chiunque ne faccia richiesta, anche dietro pagamento di una tariffa, e non solo a specifiche categorie di utenti, quali, ad esempio, gli associati e i tesserati. Un accesso limitato esclusivamente ai soci **contrastata**, infatti, **con il concetto di restituzione alla pubblica fruizione**, specialmente se il bene è stato oggetto di finanziamenti pubblici o deriva da una confisca per scopi sociali.

Un **accesso esclusivo**, previsto solo per **specifiche categorie** di utenti (Soci, Tesserati, etc.), configura una forma di "fruizione individuale" o riservata, che trasforma il bene culturale in un servizio esclusivo per un gruppo privato, svuotando il concetto di "restituzione" alla società. Sono, pertanto, **esclusi**, a titolo indicativo, **club e circoli privati, dopolavoro e spazi polifunzionali** accessibili esclusivamente a gruppi selezionati.

È possibile applicare uno sconto ai soci (basato ad esempio sulla quota associativa versata), ma la differenza di prezzo tra soci e non soci deve essere **proporzionata e giustificabile** (non può essere così alta da diventare una barriera d'ingresso per i non soci).

85. Domanda.

L'attuale idoneo titolo di disponibilità del bene/luogo che abbiamo in gestione non copre l'intero periodo previsto dall'Avviso (ha una durata residua di 2 anni) e, pur essendoci da parte del Proprietario la volontà di rinnovare la locazione in nostro favore, in questo momento non è possibile procedere ad una modifica/riscrittura dell'atto.

Possiamo ugualmente presentare istanza di contributo?

Risposta.

Come previsto all'art. 7 - "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE", punto 8), lett. a) dell'Avviso, l'**idoneo titolo di disponibilità del bene/luogo** da allegare all'istanza presentata da parte di Soggetto Richiedente diverso dal proprietario deve coprire almeno i **5 anni** dalla prevista chiusura dell'intervento, di cui al "*Piano di sostenibilità economico-finanziaria e di operatività nel tempo*".

Qualora, invece, l'**atto** o **altro idoneo titolo di disponibilità** del bene/luogo **non copra**, allo stato attuale, il **periodo di durata dell'intervento coerente con il cronoprogramma presentato in sede di istanza**, nonché i **5 anni** dalla chiusura dell'intervento, e non sia possibile procedere, per cause oggettive, ad una modifica/riscrittura dell'atto, il **Proprietario** (e/o tutti i comproprietari del bene/luogo), oltre all'esplicito **consenso alla realizzazione dei lavori**, con impegno al mantenimento del **vincolo di destinazione d'uso e di operatività** del bene/luogo oggetto di finanziamento pubblico, ivi inclusi i beni mobili, per almeno **10 anni** dalla conclusione dei lavori, dovrà sottoscrivere anche l'**impegno a garantire la realizzazione dell'intervento** (qualora non ancora concluso) e ad **attuare il Piano di sostenibilità e operatività** nel tempo, direttamente o attraverso il medesimo, ovvero altro Soggetto in possesso degli idonei requisiti **generali di ammissibilità** riportati nell'**Appendice 1** all'Avviso, attestati tramite dichiarazioni rese dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

In ogni caso, come stabilito all'ART. 2 - "CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA" (pag. 6), durante il periodo dei **10 anni** dalla conclusione dei lavori, è fatto **divieto** di alienazione, cessione, locazione o trasferimento a qualsiasi titolo, **salvo preventiva autorizzazione** dell'Amministrazione regionale, concedibile a condizione che non venga compromessa la finalità del progetto finanziato.

Si rappresenta che può presentare istanza di contributo l'ente proprietario del bene/luogo.

86. Domanda.

Un soggetto privato, con Codice Ateco 59.14, titolare di contratto di locazione regolarmente registrato (nel caso specifico 8 anni + 8 anni) relativo a una sala cinematografica può presentare domanda di contributo?

Risposta.

Fermi restando tutti gli altri requisiti e condizioni previsti dall'Avviso, un **Ente privato**, con Codice Ateco 59.14 e, pertanto, attivo nel settore di interesse, titolare di idoneo titolo di disponibilità relativo a una sala cinematografica, può presentare domanda di contributo in relazione al suddetto bene se tale **struttura** è "**di proprietà di enti pubblici e di enti privati**", come stabilito all'ART. 1 - "OGGETTO E FINALITÀ", pag. 4 dell'Avviso, ad esclusione dei beni/luoghi di proprietà regionale (cfr. ART. 2 - "CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA", pag. 5).

Non sono, pertanto, **ammissibili** interventi su **beni/luoghi di proprietà di persone fisiche**, con l'unica eccezione riservata ai **Comuni** che acquistino e recuperino a fini culturali un bene/luogo ad oggi non operativo, rientrante nelle tipologie indicate nell'Avviso all'art. 1.

87. Domanda.

Come Associazione di categoria, possiamo presentare le istanze in nome e per conto dei nostri associati?

Se ciò è possibile, quale documentazione dobbiamo allegare?

Risposta.

Come previsto all'art. 7 - "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE" dell'Avviso, l'**istanza** per la concessione del contributo, **pena l'inammissibilità**, deve essere **firmata digitalmente dal Legale rappresentante** dell'Ente **o da altro Soggetto titolato alla firma**.

Ai fini del presente Avviso, per **Soggetto titolato alla firma** si intende la persona fisica che, **munita di idonei poteri di rappresentanza formalmente conferiti**, è legittimata a sottoscrivere la domanda di contributo **impegnando validamente l'Ente richiedente nei confronti dell'Amministrazione**.

Laddove ricorra tale fattispecie, dovrà essere allegata la documentazione attestante i poteri di rappresentanza formalmente conferiti.

Il **soggetto che effettua l'accesso** con SPID, TS-CNS e CIE e opera sulla Piattaforma informatica **può essere diverso** da quello che firma digitalmente l'istanza di contributo, ossia il Legale rappresentante o altro Soggetto titolato alla firma dell'Ente pubblico o privato che richiede il contributo.

Un Ente, pertanto, può delegare un soggetto terzo ad accedere in piattaforma e a inviare l'istanza, **ma l'istanza stessa, pena inammissibilità, deve essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'Ente** o altro **Soggetto titolato alla firma**, come sopra qualificato.

La **delega**, infatti, **si riferisce esclusivamente alla fase di presentazione dell'istanza**, nel caso in cui ad accedere ed operare sulla **Piattaforma** sia un soggetto diverso da chi ha titolo per sottoscrivere l'istanza.

In tal caso, **pena l'inammissibilità**, la **delega** dovrà contenere i dati del delegante (Legale Rappresentante o altro Soggetto titolato alla firma) e del delegato con l'espressa dichiarazione dei contenuti della delega, ossia ad **accedere** e **operare** sulla Piattaforma e a **inviare l'istanza** di cui all'Avviso approvato con Determinazione n. G00823/2026.

88. Domanda.

Un cinema, esistente dal 1945, è stato negli anni trasformato in un magazzino a servizio di una libreria. Abbiamo presentato al Comune richiesta di SCIA per il passaggio dalla categoria catastale attuale D8 a quella originaria D3.

Prima della scadenza del Bando saremo in possesso del numero di protocollo della pratica.

Possiamo partecipare indicando come tipologia di bene/luogo "sala cinematografica"?

Risposta.

Come già chiarito nella Risposta alla FAQ n. 71, per quanto riguarda un **cinema** storico attualmente non in esercizio, ne è consentito il recupero se viene mantenuta la **destinazione d'uso originaria**.

Nel caso specifico, l'intervento è finalizzato al **recupero e restituzione alla pubblica fruizione** di una sala cinematografica che ha variato nel tempo la sua destinazione d'uso.

Pertanto, è necessario provvedere alla **riassegnazione della categoria catastale di riferimento** (D3). Nell'istanza darete conto dello stato dell'iter del cambio di destinazione d'uso, correttamente avviato.

89. Domanda.

Un Ente ecclesiastico, quindi di conseguenza privato, in caso di finanziamento è soggetto all'applicazione del Codice appalti per gli affidamenti?

Risposta.

Come previsto all'art. 4 dell'Avviso: "Agli interventi previsti nell'Avviso si applica quanto indicato dal D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Anche il beneficiario privato è tenuto ad applicare il D.lgs. n. 36/2023 per l'utilizzo del contributo e al rispetto dei principi di trasparenza, economicità e tracciabilità."

90. Domanda.

Il Comune vorrebbe presentare il progetto di riqualificazione di una Chiesa e della torre campanaria. La proprietà è della Diocesi e della Curia, mentre il Comune è proprietario dell'orologio sulla facciata.

Il Comune può presentare domanda per la riqualificazione anzidetta con un Accordo di programma con la Diocesi e la Parrocchia?

Risposta.

L'orologio comunale di per sé non si configura come bene/luogo.

La Chiesa e la relativa torre campanaria, al contrario, sono beni immobili che rientrano nella tipologia "Luogo di culto".

In questo caso l'Ente proprietario e gestore, come da voi indicato la **Diocesi**, è l'unico titolato a presentare istanza di contributo.

Come indicato nella Risposta alla FAQ n. 83, la proposta di sottoscrivere un **Accordo di programma con la Diocesi e la Parrocchia**, al fine di presentare istanza beneficiando dell'intensità di contributo pari al 100% delle spese ammissibili, previsto dalla Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, art. 3, comma 15, appare come un tentativo di eludere l'obbligo di compartecipazione pari ad almeno il 20% del costo complessivo ammissibile dell'intervento previsto per gli Enti Privati (cfr. "ART. 4 - CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI", pag. 11 dell'Avviso).

Pertanto, la proposta **non** appare percorribile.

91. Domanda.

Il teatro opera sul territorio da oltre 13 anni. Fino ad oggi, l'attività culturale e formativa è stata svolta da un'associazione culturale, che risulta titolare dello storico delle attività e del sistema di biglietteria elettronica.

Recentemente è stata costituita una Srl con il compito di gestire gli aspetti commerciali della struttura. La Srl è attualmente intestataria dei contratti di locazione degli immobili in cui si svolge l'attività. L'associazione culturale utilizza gli spazi tramite un contratto di noleggio stipulato con la Srl.

L'intenzione futura è quella di accentrare tutte le attività (compresa la biglietteria) in capo alla Srl, realizzando così una gestione unitaria del teatro.

La richiesta di contributo verrebbe presentata dalla Srl, in quanto soggetto intestatario degli immobili, e sarebbe finalizzata anche all'adeguamento dei locali per l'ottenimento dell'agibilità di

pubblico spettacolo.

Si chiede pertanto di sapere se il fatto che lo storico dell'attività culturale e formativa sia riferibile all'associazione e non alla Srl, costituita solo di recente, possa rappresentare un ostacolo all'ammissibilità della domanda presentata dalla Srl stessa.

Risposta.

In riferimento alla tipologia del bene si ricorda che, al fine di poter presentare istanza per la tipologia "teatro", è necessario che l'immobile sia correttamente classificato nella categoria catastale **D3** (cfr. FAQ n. 1).

In riferimento alla gestione: la **SRL**, se in possesso di idoneo titolo di disponibilità del bene, può presentare istanza di contributo (cfr. FAQ n. 81).

Non appare chiaro il rapporto tra l'Associazione Culturale e la SRL ed in particolare cosa si intenda con "contratto di noleggio" (della strumentazione?).

In riferimento alle attività svolte, si ricorda che, in ogni caso, il **bene/luogo deve essere aperto alla pubblica fruizione con un utilizzo annuale a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della capacità** (cfr. FAQ n. 84).

92. Domanda.

La percentuale indetraibile di IVA pro-rata è tra le spese ammissibile per il contributo previsto dal bando anche per un ente privato?

Risposta.

Come indicato nella Risposta alla FAQ n. 33, si ribadisce che qualora il Richiedente, pubblico o privato, risultasse beneficiario del contributo e abbia inserito nel QE anche l'IVA (in quanto non recuperabile in tutto o in parte), al momento della sottoscrizione dell'Atto d'obbligo dovrà inviare una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) **in riferimento al regime IVA e all'eventuale meccanismo adottato**, attestando che l'imposta sul valore aggiunto (IVA), riguardante le spese ammissibili per le quali si richiede il contributo, COSTITUISCE UN COSTO in quanto non recuperabile in alcun modo, indicandone le motivazioni.

93. Domanda.

Un ente vuole effettuare due interventi nell'ambito dello stesso progetto, entrambi rientranti nelle tipologie di interventi ammissibili di cui all'art. 3, nello specifico rispettivamente ai punti 1 e 6. Il fatto che uno dei due interventi costi molto di più dell'altro costituisce una limitazione in termini di bilanciamento/proporzionalità tra le voci di spesa?

Risposta.

Non sono previste percentuali o altri vincoli che limitino gli importi relativi ai diversi interventi ammissibili di cui all'art. 3 "QUALI TIPOLOGIE DI INTERVENTI SI POSSONO PRESENTARE" dell'Avviso. Sarà poi compito della Commissione valutare il progetto nel suo complesso.

94. Domanda.

Nel caso di una chiesa di proprietà della Curia ma a servizio del cimitero comunale la richiesta di finanziamento la deve inoltrare la proprietà (Curia)?

La Curia è considerata soggetto privato? Se sì, è obbligata al cofinanziamento del 20%?

Risposta.

La **Diocesi** (Curia) è **Ente privato** e, pertanto, è tenuto al **cofinanziamento del 20%**.

Nel caso in questione è la Diocesi (Curia) a poter presentare l'istanza.

95. **Domanda.**

Nel caso di domanda presentata da soggetto diverso dal proprietario del bene dove il proprietario è un ente pubblico (Municipio di Roma), sarà sufficiente allegare una determinazione dirigenziale di affidamento del bene (per 5 anni più il tempo previsto dell'intervento)?

Risposta.

È necessario chiarire cosa si intenda con “**affidamento del bene**”.

In caso di **gestione di un immobile**, è necessario un contratto di locazione, di comodato d'uso o analogo atto che individui i termini, le modalità e gli obblighi.

Laddove, invece, siano stati affidati esclusivamente servizi e attività culturali e non la gestione dell'immobile, l'affidatario non ha idoneo titolo di disponibilità del bene, in quanto la gestione dell'immobile resta in capo al Proprietario.

Restano, inoltre, fermi tutti gli adempimenti e obblighi previsti dall'Avviso in capo al Proprietario.

96. **Domanda.**

In riferimento ad un intervento di valorizzazione di alcuni spazi di un complesso storico Curia-Episcopeo da destinare a biblioteca e archivio storico diocesano, si può presentare un progetto unico di adeguamento della sala come biblioteca e archivio storico, delle adiacenti stanze con il recupero della chiostrina interna al complesso da utilizzare per attività culturali?

Si precisa che l'archivio verrebbe spostato (sempre all'interno dello stesso complesso) nello spazio adeguato a seguito di questo intervento.

Risposta.

Nel caso in cui l'**archivio** e la **biblioteca** cui si fa riferimento siano già esistenti nel complesso dell'Episcopio e siano già destinati alla pubblica fruizione, tale intervento si configurerebbe nell'ambito della tipologia di “**spazio ricreativo**” e, pertanto, è ammissibile anche l'adeguamento con **aumento della superficie** destinata alle attività culturali ai fini del miglioramento dell'accessibilità e fruibilità dei luoghi.

97. **Domanda.**

Per quanto riguarda la “Dichiarazione d'impegno al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso e di operatività per 10 anni dalla conclusione dei lavori”, è previsto un format predisposto da utilizzare oppure è possibile redigere il documento autonomamente?

Inoltre, tale dichiarazione deve essere firmata dal proprietario dell'immobile anche qualora sia diverso dal soggetto gestore, oppure è richiesta la firma di entrambi?

Risposta.

Per la “Dichiarazione d'impegno al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso e di operatività per 10 anni dalla conclusione dei lavori” **non è previsto un formato specifico**.

La dichiarazione deve essere resa ai sensi del DPR n. 445/1977 e firmata da **entrambi**.

Si rimanda, inoltre, alla Risposta alla FAQ n. 85.

98. **Domanda.**

In merito al PEF, al netto del limite dimensionale di 20 MB, si conferma che non sono previste ulteriori indicazioni relative alla lunghezza massima o consigliata del documento?

Risposta.

Il limite di caricamento è **20 Megabyte**.

Qualora il **PFTE** superasse tale dimensione è possibile suddividerlo in più files, da allegare separatamente.

Nel caso si rendesse necessario caricare più file nello stesso **campo**, come meglio esplicitato nella piattaforma, il peso massimo non potrà superare i **50 Megabyte** complessivi.

Non sono disponibili ulteriori indicazioni in merito alle caratteristiche della documentazione, se non quanto previsto nell'All. I.7 del D.lgs. n. 36/2023.

99. Domanda.

Le parrocchie possono accedere ai fondi previsti dal bando?

In caso affermativo, è possibile utilizzare i fondi per il restauro della chiesa (inteso come edificio destinato al culto)?

Risposta.

la **Parrocchia** può presentare istanza se **soggetto giuridico** iscritto al Registro nazionale o regionale delle Persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 o al Registro Unico del Terzo Settore di cui al D.lgs. n. 117/2017 (cfr. "ART. 2 - CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA", punto g. a pag. 6 dell'Avviso).

Tra le spese ammissibili previste all'ART. 6 dell'Avviso a pag. 13, al punto g. sono indicate proprio le "Spese per interventi di **restauro**".

100. Domanda.

Quali sono le modalità di erogazione del denaro e la documentazione necessaria per presentare la domanda?

Risposta.

Le **modalità di erogazione** del **contributo** regionale sono descritte all' "ART. 11 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE", a pag. 23 dell'Avviso.

La **documentazione da allegare all'istanza** di contributo è elencata all' "ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE", a pag. 17 dell'Avviso.

Trova tutta la documentazione relativa all'Avviso, comprese le FAQ, ai seguenti indirizzi internet:

<https://progetti.regione.lazio.it/bandi-cultura/bandi/piano-di-interventi-straordinari-per-la-valorizzazione-dei-teatri-delle-sale-cinematografiche-dei-palazzi-storici-dei-luoghi-di-culto-degli-spazi-archeologici-e-ricreativi-del-lazio/> (Sito Regione Lazio - Bandi Cultura)

e

<https://www.regione.lazio.it/documenti/88568> (Sito Regione Lazio - Documentazione)

101. Domanda.

L'ipotesi di candidatura riguarda esclusivamente una porzione delimitabile del piano terra di un palazzo storico vincolato sito in Roma, attualmente oggetto di interventi di restauro conservativo e catastalmente censito in categoria F/4 (unità in corso di definizione), in coerenza con lo stato dei lavori in corso, chiaramente individuabile sotto il profilo planimetrico e funzionale, suscettibile di essere destinata alla fruizione pubblica mediante attività culturali, espositive e divulgative, mentre la restante parte del compendio non sarebbe interessata dall'intervento né dal contributo richiesto. In merito al "Requisito dell'utilizzo culturale per almeno l'80% del tempo o della capacità", si chiede di chiarire, con specifico riferimento alla tipologia "palazzo storico", se tale requisito debba essere necessariamente inteso in senso strettamente funzionale, ovvero se possa essere interpretato alla luce della natura intrinseca del bene, considerato che lo stesso è già formalmente riconosciuto Bene Culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, come da Decreto di vincolo ai sensi della L. n. 1089/1939 – dichiarazione di interesse particolarmente importante "il palazzo con tutte le sue decorazioni esterne ed interne".

E, inoltre:

1) *Per tale tipologia di beni, la qualificazione dell'immobile come bene culturale, unitamente al suo riconosciuto valore storico-artistico e alla sua volontà di destinazione alla conservazione e*

valorizzazione culturale, può costituire elemento idoneo a soddisfare il requisito dell'utilizzo a fini culturali, anche se al momento non aperto alla pubblica fruizione?

- 2) Il "bene/luogo" oggetto dell'istanza può essere individuato in una porzione specifica e chiaramente delimitata di un più ampio immobile storico unitario?
- 3) Nel caso in cui sia ammessa la candidatura di una porzione funzionalmente autonoma del complesso, il vincolo di destinazione d'uso, di operatività e di fruibilità pubblica previsto dall'Avviso, nonché i correlati obblighi di mantenimento nel tempo, possono riferirsi esclusivamente alla porzione oggetto di finanziamento, come individuata negli elaborati allegati all'istanza, e non anche alle restanti porzioni dell'immobile non interessate dall'intervento e realizzate senza contribuzione pubblica?

Risposta.

1)

Come già chiarito nella Risposta alla FAQ n. 84, il bene/luogo oggetto di intervento deve essere **aperto alla pubblica fruizione** con un **utilizzo annuale a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della capacità**.

Pertanto, **non è sufficiente** che un bene/luogo sia stato già formalmente riconosciuto **Bene Culturale** ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, in quanto il requisito fondamentale della pubblica fruizione a fini culturali **non** è necessariamente soddisfatto dalla natura intrinseca del bene.

Come indicato anche nella Risposta alla FAQ n. 70, si precisa che, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento su **beni/luoghi temporaneamente non operativi**, l'Avviso prevede che l'intervento sia finalizzato al **recupero** e alla **restituzione alla pubblica fruizione** di un bene/luogo **già esistente** nel territorio regionale e rientrante in **una delle tipologie** previste dalla Legge (teatri, sale cinematografiche, palazzi storici, luoghi di culto, spazi archeologici e ricreativi), **in passato già operativo come tale**, **aperto al pubblico** e con una **destinazione d'uso coerente** con la categoria catastale di riferimento.

2) e 3)

Trattandosi, nel caso specifico, di un "**Palazzo storico**", che al termine dell'intervento di ristrutturazione dovrà essere riclassificato nella categoria catastale ordinaria "**A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici**", **resta da chiarire** se la "**porzione funzionalmente autonoma del complesso**" sia già tale e, **in passato**, già operativa per la **pubblica fruizione a fini culturali** per almeno l'80% del tempo o della capacità. In tal caso, la porzione del complesso, ai fini del presente Avviso, si configurerebbe come bene/luogo a sé stante, nel rispetto della normativa vigente, e su di esso graverebbe il **vincolo di destinazione d'uso e di operatività** del bene/luogo oggetto di finanziamento pubblico, ivi inclusi i beni mobili, per almeno **10 anni** dalla conclusione dei lavori.

102. Domanda.

Se il Comune non intende procedere con un appalto integrato, mettendo a base di gara il PFTE, ma acquisire il 2° livello di progettazione, quindi appaltare i lavori sulla base del Progetto esecutivo, può allegare al PFTE solo il verbale di verifica?

Risposta.

Se l'Ente non vuole procedere con un Appalto integrato, in fase di istanza di contributo al PFTE è sufficiente allegare il **Verbale di verifica** e l'**Atto deliberativo di approvazione del progetto**, con specifica della tipologia di intervento e, nel caso di lavori, del livello di progettazione (nel caso rappresentato, Progetto di fattibilità tecnico-economica).

103. Domanda.

In fase di compilazione della domanda, nella sezione Soggetto Proponente, l'Ambito territoriale da riportare, deve essere relativo alla sede legale del soggetto, o a dove è ubicato il bene per il quale si inoltra domanda?

Risposta.

L'**ambito territoriale** si riferisce al territorio in cui si trova il **bene/luogo** per il quale si sta richiedendo il contributo.

Invece la **sede legale** va indicata nell'apposito spazio "INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE", specificando anche il CAP e la Provincia.

104. Domanda.

L'intervento che intendiamo proporre verte sul potenziamento degli spazi espositivi e delle dotazioni tecnologiche di un Centro culturale, luogo di riferimento per la vita culturale della città.

Si intende proporre: l'acquisto di pannelli espositivi modulari e sistemi di illuminazione, postazione informatica (pc) e l'aggiornamento delle dotazioni audio e video.

Trattandosi di acquisti per migliorare la fruibilità del Centro e nulla che riguardi i lavori, in quale casistica della "QUALITÀ E LIVELLO DI DEFINIZIONE PROGETTUALE" rientriamo: • A - Lavori, lavori prevalenti, • B - Forniture, forniture prevalenti, • C - Lavori non prevalenti ma non accessori?

Inoltre, non trattandosi di interventi che riguardano acquisti del bene o lavori murari, il "Tecnico abilitato/Soggetto abilitato alla firma degli elaborati tecnici" è necessario, o la relazione da parte della Fondazione è sufficiente?

Risposta.

Laddove aveste solo **forniture/forniture prevalenti** (esclusa quindi qualunque tipologia di lavori che necessiti di relativa progettazione), allora dovrete indicare la **tipologia B**.

In ogni caso, è necessario che il Progetto (allestimenti/illuminazione/dotazioni informatiche e audiovideo, etc.) sia redatto da **Professionista/i** del/i settore/i.

In merito ai quesiti posti, si rinvia alla Risposta fornita in relazione alla FAQ n. 31.

105. Domanda.

Nel caso di domanda presentata da Soggetto diverso dal Proprietario del bene, dove il proprietario è un Ente pubblico (un Municipio di Roma), sarà sufficiente allegare una Determinazione dirigenziale di affidamento del bene (per 5 anni più il tempo previsto dell'intervento?). Ovvero viene accettato come atto la determinazione dirigenziale?

Risposta.

È necessario chiarire cosa si intenda con "**affidamento del bene**".

In caso di **gestione di un immobile**, è necessario un **contratto di locazione**, di **comodato d'uso** o **analogo atto** che individui i termini, le modalità e gli obblighi.

Laddove, invece, siano stati affidati esclusivamente servizi e attività culturali e non la gestione dell'immobile, l'affidatario non ha idoneo titolo di disponibilità del bene, in quanto la gestione dell'immobile resta in capo al Proprietario.

Restano, inoltre, fermi tutti gli adempimenti e obblighi previsti dall'Avviso in capo al Proprietario.

106. Domanda.

È intenzione della diocesi e del vescovo, trasferire l'archivio in un altro spazio interno dello stesso complesso, adiacente alla precedente collocazione. Tale spazio è sicuramente più consono e adeguato all'utilizzo, perché ci permetterebbe di poter sfruttare altri spazi interni da poter destinare alla sale di consultazione, lettura e incontri. Questi spazi inoltre confinano con una chiostrina interna da poter utilizzare ugualmente per incontri, lettura e manifestazioni culturali legate alla

biblioteca e all'archivio storico diocesano. Possiamo presentare un progetto unico di adeguamento della sala come biblioteca e archivio storico e le adiacenti stanze attorno ad essa e il recupero della chiostrina interna al complesso da utilizzare per attività culturali?

Risposta.

Nel caso in cui l'**archivio** e la **biblioteca** cui si fa riferimento siano **già esistenti** nel complesso dell'Episcopio e siano **già destinati alla pubblica fruizione**, tale intervento si configurerebbe nell'ambito della tipologia di "**spazio ricreativo**" e, pertanto, è ammissibile anche l'adeguamento con **aumento della superficie** destinata alle attività culturali ai fini del miglioramento dell'accessibilità e fruibilità dei luoghi.

107. Domanda.

Per quanto riguarda la "Dichiarazione d'impegno al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso e di operatività per 10 anni dalla conclusione dei lavori", è previsto un format predisposto da utilizzare oppure è possibile redigere il documento autonomamente?

Inoltre, tale dichiarazione deve essere firmata dal Proprietario dell'immobile anche qualora sia diverso dal Soggetto gestore, oppure è richiesta la firma di entrambi?

Risposta.

Per la "Dichiarazione d'impegno al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso e di operatività per 10 anni dalla conclusione dei lavori" **non è previsto un formato specifico**.

La dichiarazione deve essere resa ai sensi del DPR n. 445/1977 e **firmata da entrambi**.

Si rimanda, inoltre, alla Risposta alla FAQ n. 85.

108. Domanda.

In merito al PEF, al netto del limite dimensionale di 20 MB, si conferma che non sono previste ulteriori indicazioni relative alla lunghezza massima o consigliata del documento?

Risposta.

Il limite di caricamento è **20 Megabyte**.

Qualora il **PFTE** superasse tale dimensione, è possibile suddividerlo in **più file**, da allegare separatamente.

Nel caso si rendesse necessario caricare più file nello stesso **campo**, come meglio esplicitato nella piattaforma, il peso massimo non potrà superare i **50 Megabyte** complessivi.

Non sono disponibili ulteriori indicazioni in merito alle caratteristiche della documentazione, se non quanto previsto nell'All. I.7 del D.lgs. n. 36/2023.

109. Domanda.

Come Università, siamo tenuti al pagamento della marca da bollo telematica oppure siamo esenti?

Risposta.

Siete **esentati** in quanto **Ente pubblico** che presenta istanza ad altra amministrazione pubblica.

110. Domanda.

L'edificio con cui il Comune intende partecipare al Bando è un immobile storico, identificato come ex ospedale, attivo dal 1881 al 1947. Successivamente, la struttura è stata adibita ad ambulatori dell'Azienda Sanitaria Locale e, in tempi più recenti (anni '90), parzialmente utilizzata per piccole conferenze culturali promosse da associazioni locali.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di precisare se il requisito dell'apertura alla pubblica fruizione con utilizzo annuale a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della capacità:

- debba essere già posseduto dall'immobile prima dell'intervento di riqualificazione, oppure

- possa essere considerato un obiettivo da raggiungere a seguito degli interventi finanziati dal Bando.

Risposta.

Come chiarito nelle Risposte alle varie FAQ, tra cui la n. 63 che si riporta integralmente, “l’Avviso in oggetto riguarda **beni/luoghi già esistenti** (cfr. art. 1 - “OGGETTO E FINALITÀ”), con l’unica eccezione legata ai **Comuni** che acquistino e recuperino a fini culturali uno spazio tra una delle tipologie indicate.

L’Avviso **non contempla la realizzazione ex novo di una delle tipologie previste**.

I **Comuni** possono **acquistare** e recuperare a fini culturali un bene/luogo rientrante nelle tipologie indicate nell’Avviso all’art. 1 **anche se ad oggi non operativo**, ma solo se in presenza di un progetto complessivo che ne preveda il **recupero** e, al termine dell’intervento finanziato, **la restituzione alla pubblica fruizione”**.

Pertanto, se il bene/luogo di una delle tipologie previste dall’Avviso era **in passato aperto alla pubblica fruizione con fini culturali per l’80% del tempo o della capacità**, anche se ad oggi non operativo, il Comune deve documentare tale situazione al fine di **restituirlo alla pubblica fruizione** al termine dell’intervento, con utilizzo **a fini culturali per almeno l’80% del tempo o della capacità**.

111. Domanda.

L’Ente ecclesiastico intende candidare un progetto di restauro conservativo delle decorazioni che ricoprono il soffitto della chiesa e del salone comunitario dove si svolgono studi biblici, riunioni del consiglio di chiesa, corsi di italiano per migranti e attività di accoglienza.

Nel caso specifico aula e salone sono collocati entrambi al piano terra ma separati dall’ingresso che conduce ai piani superiori dell’edificio di proprietà dello stesso ente.

Il salone comunitario può essere considerato parte strutturale del luogo di culto e, pertanto, candidabile anch’esso per il restauro delle decorazioni del soffitto?

Per maggiore chiarezza, si allega lo schema della distribuzione planimetrica.

Risposta.

Ferme restando tutte le altre previsioni dell’Avviso, da quanto rappresentato nel quesito sottoposto sembrerebbe che il **Salone Comunitario** sia **connesso all’Aula di Culto** e che pertanto le due sale possano essere oggetto dell’**intervento unitario** per il quale presentare istanza di contributo.

112. Domanda.

Il Comune è intenzionato a partecipare riqualificando un Cinema storico (primo cinema della provincia, chiuso dal 1984 ma che risulta Cinema già negli atti di acquisto del 1922).

Il Cinema è di proprietà privata ed i proprietari per ragioni sentimentali non vogliono vendere né cedere la proprietà.

Purtroppo si è creata questa situazione: non vogliono ascoltare nessuna cifra, vogliono rimanere proprietari di fatto, sono però a disposizione per farlo ristrutturare e metterlo a disposizione del Comune.

Quindi sono a disposizione per un comodato d’uso anche trentennale, gratuito.

Il Comune potrebbe avanzare la richiesta di ristrutturazione, ne garantirebbe la fruibilità pubblica ad uso trentennale (possiamo anche mettere nell’atto rinnovabile).

È una strada praticabile?

Risposta.

Se la proprietà privata è di un **ente** (società, fondazione, etc.) e il Comune è in grado di ottenere un idoneo atto di disponibilità allora è una strada praticabile.

Se, invece, i proprietari dell’immobile sono **persone fisiche**, l’intervento **non** rientra tra quelli finanziabili con il presente Avviso.

113. Domanda.

La nostra società ha presentato anche la richiesta di Piano Ordinario su costi che rientrano nel Bando della Regione (sarebbe previsto un contributo del 40% sui costi sostenuti); è chiaro che i contributi non possono superare l'80% della spesa, ed è anche specificato che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte.

Poiché non avremmo la certezza di rientrare tra i beneficiari del Piano Ordinario almeno alla data di chiusura del Bando della Regione LAZIO, possiamo procedere con la domanda con le stesse voci di spesa del Piano ordinario?

Risposta.

Come previsto all'art. 4 – "CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI" dell'Avviso, a pag. 11, "Ciascuna proposta progettuale **non** deve essere oggetto, in tutto o in parte, di **altre richieste di sovvenzione o contributi pubblici** per la sua realizzazione, indipendentemente dal soggetto richiedente, proprietario o in possesso di idoneo titolo di disponibilità del bene/luogo".

Per quanto concerne il divieto di doppio **finanziamento**, si rimanda, inoltre, alla Risposta alla FAQ n. 21.

114. Domanda.

Si richiedono chiarimenti in merito ai termini di presentazione dell'istanza.

In base ai tempi di pubblicazione del bando (70 giorni), la scadenza risulterebbe fissata al 16 aprile; tuttavia, procedendo alla creazione dell'istanza sulla piattaforma, viene indicata come data di scadenza il 30 aprile. Si chiede pertanto di conoscere quale sia il termine corretto.

Risposta.

Come da Determinazione dirigenziale 7 aprile 2026, n. G04502, pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - n. 29 - Supplemento n. 1 del 09/04/2026, nonché alla pagina disponibile al seguente link

<https://www.regione.lazio.it/notizie/cultura/Avviso-pubblico-interventi-straordinari-valorizzazione-patrimonio-culturale-Lazio> ,

sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande per l'Avviso in oggetto.

Le istanze dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 16:00 di giovedì 30 aprile 2026**, orario di chiusura dell'apposita piattaforma.

115. Domanda.

Con riferimento all'Allegato A, art.7 "Modalità di presentazione delle domande", dove al punto 1 e 2 della documentazione obbligatoria da allegare si indica che il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica deve essere redatto in conformità al Codice dei contratti pubblici, con la presente si richiede se detto requisito debba essere soddisfatto anche da un richiedente che sia Soggetto giuridico privato, quale il richiedente è, quale Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS.

Risposta.

Si rinvia all'ART. 4 - "CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI" dell'Avviso e alla risposta fornita in relazione alla FAQ n. 62:

"Ai sensi dell'ART. 4 - "CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI", agli interventi previsti nell'Avviso si applica quanto indicato dal **D.lgs. n. 36/2023** "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

L'Avviso prevede, quindi, l'applicazione del **Codice dei Contratti pubblici a tutti gli interventi** che saranno oggetto di contributo e, pertanto, **anche il Richiedente privato** dovrà fare riferimento all'All. I.7 del D.lgs. n. 36/2023 per i livelli di progettazione."

116. Domanda.

In base all'intesa stretto con lo Stato italiano, la nostra Confessione religiosa è un Ente privato che possiede pienamente la personalità giuridica richiesta, ma la legge dello Stato lo esenta specificamente dall'iscrizione ai Registri indicati dall'Avviso.

Si chiede di confermare che possa partecipare al bando, indicando, in luogo del numero di iscrizione, gli estremi della Legge che disciplina i rapporti con lo Stato italiano.

Risposta.

Ferme restando tutte le altre previsioni contenute nell'Avviso, l'Ente **può presentare istanza** di contributo, indicando gli estremi citati ed allegando una dichiarazione sostitutiva che attesti l'assenza di cause modificative rispetto a quanto disposto dalle norme richiamate.

L'istanza per la concessione del contributo, **pena l'inammissibilità**, deve essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'Ente o da altro Soggetto titolato alla firma.

Per *Soggetto titolato alla firma* si intende la persona fisica che, **munita di idonei poteri di rappresentanza formalmente conferiti**, è legittimata a sottoscrivere la domanda di contributo impegnando validamente l'Ente nei confronti dell'Amministrazione regionale. In tal caso andrà allegata idonea documentazione, pena l'**inammissibilità**.

117. Domanda.

Avremmo bisogno di sapere:

- 1. se per apertura al pubblico si intende anche la possibilità di affittare per eventi e per l'uso alberghiero, questo nel caso uno non volesse aprire al pubblico per la semplice visita museale;*
- 2. i lavori devono essere obbligatoriamente condotti secondo il Codice degli appalti?*
- 3. come si accede alla piattaforma?*

Risposta.

1. l'apertura alla pubblica fruizione per fini culturali per l'80% del tempo o della capacità **non include la possibilità di affittare per eventi e per l'uso alberghiero** (escluso, peraltro, anche in relazione al Regime di aiuti, come specificato all'ART. - "REGIME DI AIUTO", a pag. 12);
2. tutte le attività relative all'intervento oggetto di richiesta di contributo devono essere condotte nel **rispetto della normativa in materia di Contratti pubblici** (D.lgs. n. 36/2023), ivi inclusa la redazione della documentazione prevista per i diversi livelli di progettazione all'All. I.7 dello stesso D.lgs. n. 36/2023 (cfr. ART. 9 - "CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA", a pag. 21);
3. la **piattaforma** è raggiungibile al seguente link:
<https://bandiavvisi.regione.lazio.it/bandiavvisi/#/Login>

118. Domanda.

La "Dichiarazione di impegno al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso e di operatività per 10 anni dalla conclusione dei lavori" può essere sottoscritta dal RUP, delegato dal Commissario Straordinario dell'Ente pubblico alla presentazione del progetto in piattaforma, come specificato con apposito atto di deliberazione, oppure la stessa deve essere necessariamente firmata dal Commissario in qualità di legale rappresentante dell'Ente?

Risposta.

L'istanza e tutta la documentazione relativa alle dichiarazioni e agli impegni dell'Ente, **pena l'inammissibilità**, deve essere necessariamente firmata digitalmente dal **Legale Rappresentante** o da **altro Soggetto titolato alla firma**.

Per *Soggetto titolato alla firma* si intende la persona fisica che, **munita di idonei poteri di rappresentanza formalmente conferiti**, è legittimata a sottoscrivere la domanda di contributo **impegnando validamente l'Ente** nei confronti dell'Amministrazione regionale. In tal caso andrà allegata idonea documentazione, pena l'**inammissibilità**.

119. Domanda.

Si pone il caso di un immobile esistente e con destinazione d'uso teatro coerente con le finalità del bando, che allo stato attuale risulta sprovvisto del Certificato di Prevenzione Incendi (SCIA -ex CPI) in corso di validità e, conseguentemente, privo dell'agibilità.

Il progetto per il quale si intende richiedere il contributo regionale è volto prevalentemente all'esecuzione dei lavori di adeguamento antincendio e messa in sicurezza, strettamente necessari e propedeutici proprio all'ottenimento del CPI e ai fini dell'agibilità.

Alla luce di quanto sopra, si chiede se il progetto in questione sia da ritenersi ammissibile, considerato che la finalità dell'intervento coincide esattamente con gli scopi previsti dall'Art. 3 dell'Avviso ed in particolare per la messa in sicurezza e per l'ottenimento CPI considerata anche la ratio di finanziare la messa in sicurezza dei luoghi.

Oppure se l'attuale assenza del CPI e dell'agibilità, sanabile tramite i lavori oggetto di richiesta di contributo, costituisce causa di esclusione a priori dalla partecipazione al bando.

Risposta.

Non è chiaro se l'immobile sia o meno **operativo** e se si tratti un **immobile storico o recente**.

Per una risposta puntuale occorrono ulteriori chiarimenti.

Nel frattempo, per una fattispecie analoga è possibile confrontare la Risposta alla FAQ n. 59.

120. Domanda.

L'intervento proposto è finalizzato al recupero di un immobile facente parte dell'area del mercato settimanale storico della Città, bene patrimoniale indisponibile dell'Ente destinato a bar, oltre che a luogo ricreativo, a servizio principalmente dell'area mercatale.

Ovviamente trattandosi di una attività di bar e somministrazione il Comune non dispone di risorse e strumenti in grado di gestire questo servizio direttamente, ragion per cui, come già avvenuto per beni comunali con destinazione analoga, si pensa di concedere il bene, previo pagamento di un corrispettivo, ad soggetto privato qualificato da individuare a seguito di procedura ad evidenza pubblica, cui affidare il bene tramite lo strumento della concessione con l'obbligo di assicurare all'Amministrazione una serie di servizi strettamente connessi alla destinazione dell'immobile. Il bene ristrutturato resterà comunque vincolato alla destinazione per la quale si chiede il finanziamento.

Si chiede se tale procedura sia in linea con quanto previsto dall'Avviso.

Risposta.

Fermo restando che gli immobili interessati dall'Avviso sono esclusivamente quelli rientranti nelle **tipologie** indicate e di **proprietà di enti pubblici o di enti privati**, si precisa quanto segue:

- un **bar** non rientra tra le tipologie elencate nella Legge n. 23/2023 e pertanto **non** è ammissibile a finanziamento a valere sull'Avviso;
- gli **spazi ricreativi** devono comunque garantire l'apertura alla **pubblica fruizione per fini culturali** per l'**80%** del tempo o della capacità.

Come chiarito nelle varie FAQ, tra cui la n. 63, che si riporta integralmente, "l'Avviso in oggetto riguarda **beni/luoghi già esistenti** (cfr. art. 1 - "OGGETTO E FINALITÀ"), con l'unica eccezione legata ai Comuni che acquistino e recuperino a fini culturali uno spazio tra una delle tipologie indicate. L'Avviso **non contempla la realizzazione ex novo di una delle tipologie previste**.

I **Comuni** possono **acquistare** e recuperare a fini culturali un bene/luogo rientrante nelle tipologie indicate nell'Avviso all'ART. 1. **anche se ad oggi non operativo**, ma solo se in presenza di un progetto complessivo che ne preveda il **recupero** e, al termine dell'intervento finanziato, **la restituzione alla pubblica fruizione**".

Pertanto, se il bene/luogo di una delle tipologie previste dall'Avviso era in passato aperto alla pubblica fruizione con fini culturali per l'80% del tempo o della capacità, anche se ad oggi non operativo, il Comune deve documentare tale situazione al fine di **restituirlo alla pubblica fruizione** al termine dell'intervento, con utilizzo **a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della capacità**.

121. **Domanda.**

Per quanto riguarda un Comune:

- acquisto di un immobile attualmente con funzione di magazzino per la riconversione in teatro, è ammissibile?
- realizzazione di un teatro all'aperto, è ammissibile?

Risposta.

Come già chiarito nella Risposta alla FAQ n. 63, l'Avviso **non contempla la realizzazione ex novo di una delle tipologie previste**.

I **Comuni** possono **acquistare** e recuperare a fini culturali **un bene/luogo rientrante nelle tipologie** indicate nell'Avviso all'art. 1. **anche se ad oggi non operativo**, ma solo se in presenza di un progetto complessivo che ne preveda il **recupero** e, al termine dell'intervento finanziato, **la restituzione alla pubblica fruizione**.

Pertanto, i due interventi proposti **non** presentano le caratteristiche richieste dall'Avviso.

122. **Domanda.**

L'importo della Polizza di Fidejussione a garanzia del contributo per importi eccedenti i € 450.000,00 può essere inserito nel Quadro Economico di progetto?

Risposta.

Le "**Spese per le fidejussioni**" sono previste alla lettera l) dell'ART. 6 – "SPESE AMMISSIBILI" dell'Avviso.

Pertanto, **possono essere inserite nel Quadro Economico**.

123. **Domanda.**

Si chiede conferma sulla partecipazione al Bando da parte delle ASP in quanto Enti pubblici non economici.

A tal fine, rientrando le ASP nella categoria degli Enti pubblici, si chiede se sono esonerati dalla compartecipazione del 20% per interventi di importo inferiore a 450.000 euro, analogamente ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Si richiede tale chiarimento in quanto in altri bandi regionali le ASP, per la loro dimensione organizzativa, sono state sempre equiparate per dimensione demografica ai comuni di popolazione inferiore ai 15.000 o anche ai 5.000 abitanti.

Risposta.

ai sensi dell'ART. 2 – "CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA", **non** possono richiedere contributo a valere sul presente Avviso:

- Enti **DIPENDENTI**: istituiti da Legge Regionale che li qualifica come Enti Dipendenti ai sensi dell'art. 55 dello Statuto della Regione Lazio;
- Enti **PARTECIPATI**: quelli ai quali la Regione Lazio partecipa con una quota al capitale, ovvero al patrimonio o fondo di dotazione dell'Organismo;
- Soggetti in possesso di idoneo titolo di disponibilità di **beni/luoghi di proprietà regionale**.

Pertanto, le **ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona)** possono partecipare se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui sopra.

Per quanto concerne il secondo quesito, si rinvia a quanto disposto all'ART. 4 – "CONTRIBUTO CONCEDIBILE E RISORSE DISPONIBILI", pag. 10 dell'Avviso:

*"Per gli **enti pubblici** il contributo concedibile è stabilito nella misura dell'**80% del costo complessivo ammissibile del progetto**, fatto salvo quanto previsto per i casi indicati nella Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, art. 3, comma 153 e all'ART. 5 - REGIME DI AIUTO E INTERVENTI AMMISSIBILI. È pertanto necessaria una quota di **compartecipazione** pari ad **almeno il 20%** del costo complessivo ammissibile dell'intervento, fatte salve le eccezioni sottoindicate".*

Pertanto, salvo le eccezioni per i Comuni sotto i 15.000 e sotto i 5.000 abitanti, o in stato di dissesto finanziario, previste dall'Avviso ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, art. 3, comma 153, **tutti gli altri Enti pubblici** sono tenuti alla **compartecipazione** nella misura minima del **20%** del costo complessivo ammissibile dell'intervento.

124. Domanda.

Sto predisponendo l'istanza per un Cinema Teatro, la cui ditta affittuaria ha la qualifica di piccolo imprenditore, come desunto dalla visura della camera di commercio.

Nella compilazione dell'istanza ho selezionato: "iscritto al registro nazionale o regionale delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000"; quando mi si chiede il codice fiscale dovrei mettere quello della proprietaria, ma prende solamente 11 caratteri come la p.iva.

Come mi devo comportare?

Risposta.

L'Avviso finanzia interventi su beni/luoghi di **proprietà di Enti pubblici e Enti privati**, come stabilito all'ART. 1 – "OGGETTO E FINALITÀ".

Pertanto, le **persone fisiche**, le **imprese individuali** e i **liberi professionisti** (partita iva individuale) **proprietari** di beni/luoghi rientranti nelle tipologie previste **non** possono presentare istanza a valere sul presente Avviso.

Un bene/luogo di **proprietà di una persona fisica non è**, pertanto, **ammissibile** a contributo, anche se a presentare l'istanza non è il proprietario (persona fisica), ma un Ente in possesso di idoneo titolo di disponibilità.

Inoltre, come stabilito all'ART. 2 – "CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA", possono presentare istanza di contributo **solo** gli **Enti pubblici** o gli **Enti privati**, in qualità di proprietari o in possesso di idoneo titolo di disponibilità, con una durata che copra un periodo di almeno 5 anni dalla data prevista di chiusura dell'intervento oggetto di richiesta di contributo;

Pertanto, le **persone fisiche**, le **imprese individuali** e i **liberi professionisti** (partita iva individuale) **non** possono presentare istanza di contributo in nessun caso.

Nel caso degli **Enti privati** è necessaria (salva diversa previsione di legge), oltre agli altri requisiti previsti, l'**iscrizione** al **Registro** delle Imprese oppure al Registro nazionale o regionale delle Persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 o al Registro Unico del Terzo Settore di cui al D.lgs. n. 117/2017 o a registri equipollenti istituiti da Stati membri della UE diversi dall'Italia.

125. Domanda.

Per quanto riguarda il CUP, andrà richiesto successivamente all'eventuale riconoscimento del contributo, corretto?

Risposta.

Come precisato all'ART. 10 – "ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI, OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI" dell'Avviso, a pag. 22, il **Codice Unico di Progetto (CUP)** di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, dovrà essere acquisito dagli **Enti pubblici** risultati **beneficiari** del contributo, mentre per gli **Enti privati** la Regione indicherà il CUP assegnato da riportare nell'Atto d'Obbligo.

126. Domanda.

All'art. "2 - CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA" si legge che possono presentare istanza di contributo gli Enti privati. Ho un'impresa individuale e sono iscritto nel Registro delle Imprese.

Posso partecipare?

Risposta.

Le **imprese individuali** e i **liberi professionisti** (partita iva individuale) **non** possono presentare istanza a valere sul presente Avviso.

In entrambi i casi, infatti, si tratta di **persone fisiche** e non di ENTI autonomi rispetto al titolare della partita IVA.

L'Avviso è rivolto **esclusivamente** a **Enti, pubblici e privati**.

Nel caso degli **Enti privati** è necessaria (salva diversa previsione di legge), oltre agli altri requisiti previsti, l'**iscrizione** al **Registro** delle Imprese oppure al Registro nazionale o regionale delle Persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 o al Registro Unico del Terzo Settore di cui al D.lgs. n. 117/2017 o a registri equipollenti istituiti da Stati membri della UE diversi dall'Italia.

Nota Bene: un bene/luogo di proprietà di una persona fisica non è, pertanto, ammissibile a contributo, anche se a presentare l'istanza non è il proprietario (persona fisica), ma un Ente in possesso di idoneo titolo di disponibilità.

127. Domanda.

Nel caso di un Comune:

1) nella scheda: "Dichiarazioni ai fini della presentazione dell'Istanza" schermata sottostante, cosa occorre specificare?

2) Come specificato nell' Avviso, per Soggetto titolato alla firma si intende la persona fisica che, munita di idonei poteri di rappresentanza formalmente conferiti, è legittimata a sottoscrivere la domanda di contributo impegnando validamente l'Ente richiedente nei confronti dell'Amministrazione. Laddove ricorra tale fattispecie, dovrà essere allegata la documentazione attestante i poteri di rappresentanza formalmente conferiti.

Nel caso sia il Sindaco, basta inserire la Delibera di approvazione del progetto dove è specificato che sarà il Sindaco ad avanzare richiesta o serve la Delibera di insediamento?

Risposta.

- 1) Nel caso di un **Ente locale**, le **dichiarazioni** vengono rese dal **Sindaco** in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, per sé e anche in riferimento (per quanto a sua conoscenza) al **Responsabile unico del procedimento (RUP)** e/o al **Dirigente** del servizio (dipartimento, area, ufficio etc.); le altre fattispecie si riferiscono a **Enti diversi da Ente Locale**, come ad esempio una società, per i quali le **dichiarazioni** devono essere rese singolarmente da **più soggetti**.
- 2) È sufficiente inserire la **Deliberazione** con cui si stabilisce la partecipazione all'Avviso con **mandato al Sindaco** per la sottoscrizione e presentazione dell'istanza.

128. Domanda.

Le Istituzioni scolastiche possono richiedere contributi per i propri Auditorium in adesione al Piano di cui all'oggetto?

Risposta.

Ferme restando tutte le altre previsioni dell'Avviso, la risposta può considerarsi positiva solo se lo spazio in questione è catastalmente distinto (categoria catastale "D3" per edifici destinati a pubblico spettacolo) e accessibile con autonomo ingresso, nonché destinato e **stabilmente aperto alla pubblica fruizione con utilizzo annuale a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della capacità**.

Si rimanda inoltre, alla Risposta fornita alla FAQ n. 84 in merito al concetto di "pubblica fruizione".

129. Domanda.

Nell'ambito dello stesso progetto, è possibile presentare un'unica domanda di finanziamento riferita a interventi che insistono su due distinte particelle catastali, entrambe riconducibili al medesimo proprietario?

Nel caso specifico:

- *una parte del progetto riguarda interventi di rimozione delle barriere architettoniche e di restauro su una villa romana sottoposta a vincolo;*
- *un'ulteriore parte riguarda interventi di ristrutturazione e abbattimento delle barriere architettoniche finalizzati alla realizzazione di una sala di accoglienza per i fruitori della villa, ricadente nello stesso sito ma su diversa particella catastale.*

Si evidenzia inoltre che, per tali interventi, si renderebbe necessaria la presentazione di due distinti titoli edilizi (CILA e/o SCIA) presso il medesimo Comune.

Risposta.

Ferme restando tutte le previsioni dell'Avviso, il fatto che il **bene/luogo** insista su **due particelle catastali distinte** non preclude la partecipazione (a tal riferimento si consulti anche la Risposta alla FAQ n. 101).

Per quanto concerne la fattispecie delle "**due distinte particelle catastali**", si rinvia alle Risposte fornite alle FAQ n. 58 e 73.

Non è chiaro, tuttavia, cosa si intenda con la dicitura "riconducibili al medesimo proprietario" e se il proprietario sia o meno un soggetto titolato a presentare istanza, vale a dire un Ente Pubblico o un Ente Privato (a tal proposito si vedano anche le risposte alle FAQ n. 8 e n. 86).

Non è chiaro, inoltre, se il bene/luogo sia appunto esistente come tale e stabilmente aperto **alla pubblica fruizione con utilizzo annuale a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della capacità**.

Come chiarito nelle varie risposte alle FAQ, tra cui la n. 63, "l'Avviso in oggetto riguarda **beni/luoghi già esistenti** (cfr. art. 1 - "OGGETTO E FINALITÀ").

L'Avviso **non contempla la realizzazione ex novo di una delle tipologie previste**".

130. Domanda.

Considerato che gli interventi ricadono in area archeologica sottoposta a vincolo, si chiede se l'autorizzazione della Soprintendenza debba essere già acquisita e allegata in fase di presentazione della domanda di finanziamento, oppure se possa essere richiesta in un momento successivo, a seguito dell'eventuale concessione del contributo.

Risposta.

In relazione alle **autorizzazioni** e ai **pareri** da acquisire, si confronti la Risposta alla FAQ n. 9; la necessità o meno di possederli in sede di presentazione dell'istanza **dipende dal livello di progettazione che si intende presentare**.

131. Domanda.

Il Comune per il quale si sta predisponendo l'istanza presenta una popolazione pari a circa 8.000 abitanti e non si trova in stato di dissesto finanziario.

L'articolo 4 prevede che:

- per gli Enti pubblici il contributo concedibile sia pari all'80% del costo complessivo ammissibile;
- per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non sia prevista compartecipazione per finanziamenti fino a euro 450.000,00, mentre sulla quota eccedente sia richiesta una compartecipazione;
- il contributo regionale massimo concedibile per ciascun intervento sia pari a euro 1.000.000,00.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire:

1. se, nel caso di un Comune con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti (non in dissesto), l'esenzione dalla compartecipazione fino a euro 450.000,00 debba intendersi riferita al contributo regionale oppure al costo complessivo del progetto;
2. come debba essere correttamente determinato il costo complessivo ammissibile del progetto nel caso in cui il contributo richiesto superi euro 450.000,00;
3. se, in presenza di un contributo richiesto pari al massimale di euro 1.000.000,00, la quota di compartecipazione debba essere calcolata esclusivamente sulla parte eccedente euro 450.000,00 oppure sull'intero costo ammissibile secondo la regola generale dell'80%;
4. quale sia, conseguentemente, il corretto assetto finanziario (contributo regionale / quota comunale) da adottare nella costruzione del quadro economico.

Risposta.

I **Comuni** con popolazione compresa **tra i 5001 e 15.000 abitanti** vengono finanziati al 100% **fino a € 450.000,00**; oltre tale importo, la parte eccedente rientra nella regola della quota di compartecipazione di almeno il 20% dell'importo complessivo del progetto, in questo caso decurtato della somma di € 450.000,00.

Pertanto, tutto l'**importo eccedente** € 450.000,00 sarà a carico della Regione per l'80% (fino al massimo concedibile di € 550.000,00) e del Comune per il 20%.

Esempio:

Costo progetto € 1.137.500,00, di cui € 450.000,00 quale quota finanziata dalla Regione al 100%.

La parte residua di € 687.500,00 sarà finanziata per l'80% dalla Regione (€ 550.000,00) e per il 20% dal Comune (€ 137.500,00).

In tale esempio il contributo regionale complessivo sarà pari al massimo consentito di 1 milione di euro e il **Comune in questione concorre con il 20% calcolato solo sull'importo eccedente i 450.000,00.**

Restano ferme tutte le altre previsioni dell'Avviso con particolare riferimento alle Spese ammissibili (cfr. ART. 6 dell'Avviso).

132. Domanda.

La società proponente (società X), proprietaria dell'immobile oggetto di intervento, ha in passato avviato un iter edilizio relativo al medesimo bene, con presentazione di titoli abilitativi (in particolare SCIA e Comunicazione di inizio lavori) nel corso dell'anno 2021.

Tuttavia i lavori autorizzati con i suddetti titoli edilizi non sono mai stati avviati.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire:

È ammissibile la presentazione di una domanda di contributo sul medesimo immobile, facendo riferimento ai titoli edilizi già rilasciati (SCIA e comunicazione di inizio lavori), ancorché relativi a interventi non avviati, ovvero è necessario procedere con la presentazione di nuovi titoli edilizi?

Risposta.

I **titoli autorizzativi o abilitativi** citati nel quesito sembrerebbero già scaduti.

In ogni caso possono essere utilizzati titoli anche antecedenti alla data di approvazione dell'Avviso, **purché ancora validi ed espressamente riferiti al Progetto presentato.**

Qualora il Progetto presentato sia stato approvato in data antecedente alla data di approvazione dell'Avviso, i costi di progettazione non potranno essere riconosciuti quali spese ammissibili.

133. Domanda.

Nel caso in cui il Soggetto Richiedente non sia proprietario del bene/luogo, è sufficiente allegare un contratto di disponibilità del bene già rinnovato, con durata residua di 9 anni alla data di presentazione dell'istanza e prorogabile per ulteriori 8 anni, oppure è comunque necessario produrre anche l'autorizzazione del proprietario con l'impegno al mantenimento, per 10 anni dalla conclusione dei lavori, del vincolo di destinazione d'uso e di operatività?

In alternativa, quale documentazione può essere prodotta se il contratto non è ritenuto sufficiente?

Risposta.

Oltre al contratto di disponibilità del bene/luogo è necessario allegare idonea documentazione (cfr. ART. – “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”, a pag. 17 dell'Avviso), sottoscritta dall'Ente proprietario e con allegata copia del documento di identità del dichiarante, dalla quale si evinca in maniera evidente e incontrovertibile:

- l'autorizzazione della proprietà all'esecuzione dell'intervento oggetto della domanda, con l'impegno a mantenerne, per almeno 10 anni, il vincolo di destinazione e di operatività;
- l'impegno a comunicare, successivamente alla conclusione dell'intervento, il mantenimento del vincolo di destinazione e l'operatività attraverso un'autocertificazione da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno;

134. Domanda.

Volevamo capire se il nostro polo artistico sia idoneo alla partecipazione.

Abbiamo regolare contratto di affitto per la nostra location, la quale richiede lavori di adeguamento per i nostri spazi ricreativi e culturali, come auditorium e studi per la produzione di contenuti artistici.

Risposta.

Fermo restando che non è possibile effettuare alcuna valutazione preventiva, si consiglia di consultare le risposte fornite alle FAQ, costantemente aggiornate.

Si coglie l'occasione di precisare, tuttavia, che uno **studio di produzione non** può considerarsi quale bene/luogo di cui alle tipologie indicate nell'Avviso secondo la previsione di Legge, **né** può ritenersi destinato alla **pubblica fruizione con utilizzo annuale a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della capacità**.

135. Domanda.

Il Comune ha intenzione di recuperare, utilizzando questo finanziamento, un parco pubblico e le strutture monumentali di accesso pubblico al suo interno (rampa e fontana d'accesso al parco).

Si fa presente che la Villa è aperta H24 e 365 giorni all'anno alla fruibilità cittadina e all'interno della stessa vengono svolte attività ricreative multiple di tipo sportivo, spettacoli musicali, teatrali e feste durante il periodo estivo

Nel bando si fa più volte riferimento al testo seguente: "In tutti i casi, la richiesta di contributo, presentata sia da ente pubblico, sia da ente privato, dovrà avere ad oggetto un bene/luogo esistente sul territorio regionale, utilizzato annualmente a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della capacità....".

Si chiede se la tipologia di luogo possa rientrare nella categoria "ricreativa" e soprattutto se sia sufficiente alla dimostrazione di utilizzo ai fini culturali per almeno l'80% del tempo o della capacità. Si fa presente che nell'area oggetto d'intervento insistono anche ruderi archeologici che non si intendono recuperare al momento e che verranno delimitati nel rispetto e nella tutela degli stessi.

Risposta.

Fermo restando che non è possibile effettuare alcuna valutazione preventiva, si coglie l'occasione di precisare che un **parco pubblico non** può considerarsi quale bene/luogo di cui alle tipologie indicate nell'Avviso secondo la previsione di Legge.

È cura dell'istante valutare se **eventuali singole strutture** all'interno dello spazio verde possano rientrare nelle tipologie previste.

In ogni caso si fa riferimento ad immobili **già esistenti e stabilmente aperti alla pubblica fruizione con utilizzo annuale a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della capacità.**